Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0212(COD)

03.11.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale
(COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore per parere: Fernando Navarrete Rojas

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....172

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale
(COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0369),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0219/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Banca centrale europea del 31 ottobre 2023[1],

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

[1] GU C 2024/669 del 12.1.2024.
[2] GU C ...

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio***[20]*** del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione. ***Il Vertice euro del marzo 2021 ha auspicato un settore della finanza digitale più forte e innovativo e sistemi di pagamento più efficienti e resilienti***. ***L'Eurogruppo ha inoltre riconosciuto, nella sua dichiarazione del 25 febbraio, il potenziale di un*** euro digitale ***ai fini della promozione dell'innovazione nel sistema finanziario. In tale contesto, sia il Parlamento europeo[21] che il Consiglio Ecofin[22] hanno accolto con favore, nel febbraio e nel marzo 2022, la decisione della Banca centrale europea di avviare una fase di indagine biennale relativa a un progetto di euro digitale, a partire da ottobre 2021***.	(1) Nelle strategie in materia di finanza digitale e di pagamenti al dettaglio del settembre 2020 la Commissione ha sottolineato che un euro digitale, quale valuta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio, fungerebbe da catalizzatore per l'innovazione nei pagamenti, nella finanza e nel commercio nel contesto degli sforzi in atto per ridurre la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione. ***Da allora, il dibattito politico, il panorama del mercato dei pagamenti digitali e il lavoro tecnico hanno subito una notevole evoluzione***. ***L'***euro digitale ***dovrebbe essere valutato sulla base di problemi chiaramente definiti e confrontato con le migliori alternative disponibili sul mercato, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e costo opportunità***.

[20] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final).

[21] Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione annuale della Banca centrale europea per il 2021 (2021/2063(INI)).

[22] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6301-2022-INIT/it/pdf.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il 2 ottobre 2020 la Banca centrale europea ha pubblicato il suo "Rapporto su un euro digitale"[23]. Il rapporto è servito da base per raccogliere opinioni sui vantaggi e sulle sfide derivanti dall'emissione di un euro digitale e sulla sua possibile progettazione.	(2) Il 2 ottobre 2020 la Banca centrale europea ha pubblicato il suo "Rapporto su un euro digitale". Il rapporto è servito da base per raccogliere opinioni sui vantaggi e sulle sfide derivanti dall'emissione di un euro digitale e sulla sua possibile progettazione***, comprese le forme digitali online e offline. Da allora, la Banca centrale europea è entrata in una fase di preparazione, avviata il 1º novembre 2023, incentrata sull'elaborazione del codice, sulla selezione dei prestatori, nonché sulle attività di test e sperimentazione. Le analisi successive e l'esperienza internazionale indicano che le principali economie avanzate non si sono impegnate all'emissione di una valuta digitale di banca centrale (CBDC) per l'uso al dettaglio, ma si sono invece orientate verso progetti di valuta digitale di banca centrale per l'uso all'ingrosso.***

[23] Banca centrale europea, Rapporto su un euro digitale, ottobre 2020.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La moneta di banca centrale sotto forma di banconote e monete non può essere utilizzata per i pagamenti online. Oggi i pagamenti online si basano	***soppresso***

interamente sulla moneta di banca commerciale. L'accettabilità e la fungibilità della moneta di banca commerciale dipendono dalla sua convertibilità su base individuale in moneta di banca centrale a corso legale, che funge da ancoraggio monetario. Tale ancoraggio monetario è al centro del funzionamento dei sistemi monetari e finanziari. Esso sostiene la fiducia degli utenti nella moneta di banca commerciale e nell'euro come valuta ed è pertanto essenziale per salvaguardare la stabilità del sistema monetario in un'economia e in una società digitalizzate. Il fatto che la moneta di banca centrale in forma fisica non è in grado da sola di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione potrebbe gradualmente eliminare l'ancoraggio monetario per la moneta di banca commerciale. È pertanto necessario introdurre una nuova forma di valuta ufficiale a corso legale che sia priva di rischi e che contribuisca a visualizzare la convertibilità alla pari della moneta emessa da varie banche commerciali.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Per affrontare le crescenti sfide che si pongono all'economia dell'Unione e alla sua sovranità strategica, le infrastrutture di pagamento dell'Unione dovrebbero mirare a ridurre la dipendenza dai prestatori non europei e a garantire che i cittadini e le imprese dispongano di opzioni sicure, efficienti e accessibili per effettuare i loro pagamenti giornalieri. Nella sua comunicazione del

24 settembre 2020 relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE, la Commissione ha sottolineato l'importanza di promuovere soluzioni di pagamento paneuropee competitive di origine europea, al fine di contribuire a consolidare la sovranità economica e finanziaria dell'Unione, nonché a ridurre la frammentazione del mercato.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) L'introduzione di un euro digitale offline offrirebbe una duplice soluzione: ridurrebbe l'eccessiva dipendenza dai prestatori non europei, diventando un mezzo di pagamento paneuropeo, e porterebbe la moneta unica nell'era digitale, offrendo ai cittadini dell'Unione la possibilità di pagare con moneta di banca centrale nelle loro operazioni digitali quotidiane. Come previsto dal presente regolamento, l'assenza di un'infrastruttura centrale per il regolamento delle operazioni in euro digitale effettuate offline rende il sistema di per sé rispettoso della vita privata, in quanto tali pagamenti non devono transitare attraverso un'infrastruttura centrale o essere registrati al suo interno. Inoltre, replicando caratteristiche simili al contante, come la natura al portatore o l'assenza di conti in euro digitale, l'euro digitale offline ridurrebbe in modo significativo i rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento dovrebbe pertanto consentire di rafforzare l'interoperabilità e la neutralità competitiva, anziché soppiantare soluzioni

di mercato già efficienti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) Le iniziative europee esistenti relative ai pagamenti privati al dettaglio in un numero significativo di Stati membri sono ampiamente adottate nei rispettivi mercati nazionali e soddisfano la maggior parte delle attuali esigenze dell'economia dell'Unione e della sovranità strategica dell'Unione, senza comportare rischi per la stabilità finanziaria. È della massima importanza che tali iniziative siano rafforzate per assumere una portata paneuropea.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Per ***rispondere alla necessità di un'economia in rapida digitalizzazione, l'euro*** digitale ***dovrebbe sostenere*** una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. Tali casi d'uso ***comprendono i*** pagamenti da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa ***e*** da pubblica	(4) Per ***affrontare le sfide attuali del mercato dei pagamenti dell'Unione, le soluzioni di pagamento*** digitale ***al dettaglio europee dovrebbero coprire*** una serie di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio ***basati sulle richieste, sulle esigenze, sulle abitudini e sulle preferenze dei consumatori***. Tali casi d'uso ***possono comprendere una serie di*** pagamenti***, come quelli*** da persona a persona, da persona a impresa, da persona a pubblica amministrazione, da impresa a persona, da

amministrazione a pubblica amministrazione. ***Inoltre l'euro digitale dovrebbe anche essere in grado di soddisfare le future esigenze in termini di pagamenti, in particolare i pagamenti da macchina a macchina nel contesto dell'industria 4.0 e i pagamenti nell'internet decentralizzato (web3). L'euro digitale non dovrebbe consentire pagamenti tra intermediari finanziari, prestatori di servizi di pagamento e altri partecipanti al mercato (vale a dire i pagamenti all'ingrosso), per i quali esistono sistemi di regolamento in moneta di banca centrale e l'uso di tecnologie diverse è oggetto di ulteriori indagini da parte dell'Eurosistema.***	impresa a impresa, da impresa a pubblica amministrazione, da pubblica amministrazione a persona, da pubblica amministrazione a impresa ***o*** da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili ***all'euro digitale***, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i ***mezzi di pagamento digitali privati potrebbero non essere specificamente destinati a*** gruppi vulnerabili della società ***o non essere adatti*** in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per	(5) In un contesto in cui il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia digitalizzata, è essenziale sostenere l'inclusione finanziaria garantendo ai cittadini della zona euro un accesso universale, agevole e a prezzi abbordabili ***a soluzioni di pagamento al dettaglio sovrane paneuropee***, nonché assicurandone l'ampia accettazione nei pagamenti. L'emarginazione finanziaria nell'economia digitalizzata può aumentare in quanto i gruppi vulnerabili della società ***potrebbero non avere accesso a soluzioni di pagamento digitale*** in alcune zone rurali o remote prive di una rete di comunicazione (stabile). Secondo la Banca mondiale e la Banca dei regolamenti internazionali, "sistemi e servizi di pagamento al dettaglio efficienti, accessibili e sicuri sono fondamentali per

una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. ***Un euro digitale offrirebbe un'alternativa pubblica ai mezzi di pagamento digitali privati e sosterrebbe l'inclusione finanziaria, in quanto sarebbe progettato in base a tali obiettivi, garantendo in tal modo*** l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione.

una maggiore inclusione finanziaria"[24]. Tale constatazione è stata ulteriormente corroborata dallo studio sui nuovi metodi di pagamento digitali commissionato dalla Banca centrale europea, che ha concluso che, per la popolazione che non ha accesso (o non ha un accesso sufficientemente ampio) ai servizi bancari o che opera offline, le caratteristiche più importanti di un nuovo metodo di pagamento sono la facilità d'uso, il fatto di non richiedere competenze tecnologiche e la sicurezza e gratuità[25]. ***Per garantire l'inclusione finanziaria, è opportuno assicurare*** l'accesso gratuito, la facilità d'uso e un'ampia accessibilità e accettazione ***delle soluzioni in euro digitale offline***.

24 https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

25 Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

24 https://documents1.worldbank.org/curated/en/806481470154477031/pdf/Payment-Aspects-of-Financial-Inclusion.pdf.

25 Studio sui nuovi metodi di pagamento digitali (europa.eu), marzo 2022. Secondo la Banca mondiale, inclusione finanziaria significa che le persone hanno accesso a prodotti e servizi finanziari utili e a prezzi abbordabili che soddisfano le loro esigenze: operazioni, pagamenti, risparmi, credito e assicurazione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'euro digitale dovrebbe integrare le banconote e le monete in euro e non dovrebbe sostituire le forme fisiche della	(6) L'euro digitale dovrebbe integrare le banconote e le monete in euro e non dovrebbe sostituire le forme fisiche della

moneta unica. In quanto strumenti a corso legale, il contante e l'euro digitale sono entrambi ugualmente importanti. Il regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro – COM(2023/364)]*** armonizzerebbe il corso legale del contante e ne garantirebbe un'ampia distribuzione e un uso efficace.

moneta unica. In quanto strumenti a corso legale, il contante e l'euro digitale sono entrambi ugualmente importanti. ***Il regolamento (UE) .../....[+], la direttiva (UE) .../...[++], il regolamento (UE) .../...[+++] e, per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro, il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis] e il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio[2 bis] e la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[3 bis] e la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio[4 bis] rafforzeranno sia la moneta di banca centrale fisica sia le soluzioni di pagamento digitale al dettaglio.*** Il regolamento (UE) ***.../...[++++]*** armonizzerebbe il corso legale del contante e ne garantirebbe un'ampia distribuzione e un uso efficace.

[+] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2023/0208(COD)) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detto regolamento nella nota a piè di pagina.***

[++] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2023/0209(COD)) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detto regolamento nella nota a piè di pagina.***

[+++] ***GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2023/0210(COD)) e il numero, la data, il titolo e il riferimento GU di detto regolamento nella nota a piè di pagina.***

[1 bis] ***Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/260/oj).***

[2 bis] Regolamento (UE) n. 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1230/oj).

[3 bis] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/oj).

[4 bis] Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj) .

++++ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS .../... (2023/0208(COD)).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) I futuri sviluppi dei pagamenti digitali possono incidere sul ruolo dell'euro nei mercati dei pagamenti al dettaglio sia nell'Unione ***europea*** che a livello internazionale. Molte banche centrali di tutto il mondo ***stanno attualmente valutando*** l'emissione di valute digitali di banca centrale ***e alcuni paesi ne hanno già***	(7) I futuri sviluppi dei pagamenti digitali ***e le sfide geopolitiche*** possono incidere sul ruolo dell'euro nei mercati dei pagamenti al dettaglio sia nell'Unione che a livello internazionale. Molte banche centrali di tutto il mondo ***hanno valutato*** l'emissione di valute digitali di banca centrale. ***Tuttavia la maggior parte delle***

emessa una**. **Inoltre le cosiddette "stablecoin" di paesi terzi non denominate in euro, se ampiamente utilizzate per i pagamenti, potrebbero soppiantare i pagamenti denominati in euro nell'economia dell'Unione rispondendo alla domanda di pagamenti programmabili (denominati pagamenti condizionati nel contesto del presente regolamento), anche nel commercio elettronico, nei mercati dei capitali o nell'industria 4.0. Un euro* digitale *sarebbe quindi importante per mantenere il ruolo dell'euro nell'era digitale*.	***giurisdizioni ha concentrato i propri sforzi e le proprie risorse iniziali sui progetti di valuta* digitale *di banca centrale per l'uso all'ingrosso, piuttosto che su quelli per l'uso al dettaglio.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Fatto salvo l'attuale quadro per un uso al dettaglio dell'euro digitale, l'Unione dovrebbe conferire priorità allo sviluppo e all'interoperabilità transfrontaliera degli accordi di valuta digitale di banca centrale per l'uso all'ingrosso, compresa la moneta di banca centrale tokenizzata per il regolamento dei titoli e dei pagamenti di importo rilevante. La valuta digitale di banca centrale per l'uso all'ingrosso può migliorare il sistema finanziario dell'Unione consentendo una consegna contro pagamento (DVP) e un pagamento contro pagamento (PVP) più sicuri e rapidi, migliorando l'efficienza della liquidità infragiornaliera, compresa l'autocollateralizzazione, prolungando gli orari di operatività e rafforzando la resilienza operativa. Sostenendo il regolamento delle attività tokenizzate nell'ambito di una chiara finalità giuridica e di norme comuni e agevolando

	i collegamenti di regolamento transfrontalieri con le banche centrali partner, la valuta digitale di banca centrale per l'uso all'ingrosso può promuovere la creazione di mercati dei capitali dell'Unione più profondi e più competitivi, ridurre la dipendenza dalle infrastrutture non europee e contribuire all'autonomia strategica aperta dell'Unione, pur rimanendo tecnologicamente neutra e pienamente coerente con l'attuazione della politica monetaria e la stabilità finanziaria.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) È pertanto necessario ***stabilire*** un quadro giuridico per l'istituzione ***di una forma digitale dell'euro avente corso legale, ad uso dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche della zona euro. In quanto nuova forma di euro a disposizione del pubblico, l'euro digitale dovrebbe avere importanti conseguenze sociali ed economiche. È pertanto necessario istituire l'euro digitale e regolamentarne le caratteristiche principali come misura di diritto monetario. La Banca centrale europea è competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati. Sulla base di tali poteri e conformemente al quadro giuridico stabilito nel presente regolamento, la Banca centrale europea dovrebbe pertanto poter decidere se emettere l'***euro digitale ***oltre alle banconote e alle monete,***	(8) ***Per affrontare l'eccessiva dipendenza strutturale dell'Unione dai prestatori di servizi di pagamento non europei e salvaguardare la sovranità monetaria dell'euro e l'autonomia strategica aperta nell'era digitale,*** è pertanto necessario ***che il presente regolamento stabilisca*** un quadro giuridico per l'istituzione ***dell'***euro digitale ***offline e per disciplinarne il corso legale, la distribuzione, l'uso e le caratteristiche tecniche essenziali, nonché un quadro per l'istituzione dell'euro digitale online***.

con quali tempi e in quali importi, nonché altre misure particolari intrinsecamente connesse alla sua emissione.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Si ritiene necessario che l'istituzione dell'euro digitale parta inizialmente dall'euro digitale offline, poiché il suo utilizzo rafforzerebbe la resilienza del sistema di pagamento in situazioni straordinarie, ridurrebbe l'eccessiva dipendenza dalle soluzioni e dalle tecnologie di pagamento sotto il controllo finale di paesi terzi o di entità di paesi terzi e considererebbe le preoccupazioni dei cittadini in materia di tutela della vita privata.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Al fine di garantire la necessità, la proporzionalità e la competitività del mercato, l'istituzione dell'euro digitale online dovrebbe essere subordinata all'assenza di una soluzione di pagamento al dettaglio sovrana paneuropea che copra i casi d'uso relativi ai pagamenti da persona a persona, nel punto di interazione e nel commercio elettronico nella zona euro. Alla Commissione

dovrebbe essere affidato il compito di valutare se nella zona euro esista una soluzione di pagamento al dettaglio sovrana paneuropea e di presentare tale valutazione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi dalla notifica da parte della Banca centrale europea del completamento dei lavori preparatori per l'emissione dell'euro digitale offline. Qualora ritenga che in quel momento i cittadini non dispongano di una soluzione di pagamento al dettaglio sovrana paneuropea, la Commissione dovrebbe elaborare e adottare, entro sei mesi dalla presentazione della relazione, un atto delegato volto a integrare il presente regolamento per confermare l'assenza di tale soluzione, soddisfacendo in tal modo la condizione per l'istituzione dell'euro digitale online. Tale condizionalità mira a evitare l'esclusione di soluzioni private scalabili, concentra l'intervento pubblico sui reali fallimenti del mercato e sostiene l'autonomia strategica aperta dell'Unione, dando priorità alle soluzioni di pagamento governate dal settore pubblico solo nei casi in cui non siano disponibili alternative private efficaci. Questa procedura non interferisce con i lavori preparatori che la Banca centrale europea deve svolgere relativamente ai compiti tecnici e organizzativi per l'emissione dell'euro digitale, sia nella sua forma online sia in quella offline.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quater) È opportuno istituire una fase di introduzione sia per l'euro digitale

offline sia per l'euro digitale online, a partire dal momento in cui la Banca centrale europea decide in merito alla sua emissione, al fine di consentire ai diversi attori coinvolti di adeguarsi agli obblighi derivanti dall'emissione dell'euro digitale, analogamente a quanto previsto per altre iniziative legislative nel settore dei pagamenti, e di garantire un adattamento sicuro, resiliente e graduale da parte dell'Eurosistema e degli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quinquies) La Banca centrale europea dovrebbe essere competente a emettere e ad autorizzare l'emissione dell'euro digitale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, nell'esercizio dei poteri conferitile dai trattati.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Come le banconote e le monete in euro, l'euro digitale dovrebbe essere una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti degli utenti dell'euro digitale.	(9) Come le banconote e le monete in euro, l'euro digitale dovrebbe essere una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro nei confronti degli utenti dell'euro digitale.

L'euro digitale dovrebbe essere emesso per un importo pari al valore nominale della corrispondente passività nel bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare convertendo le riserve di banca centrale dei prestatori di servizi di pagamento in ***disponibilità di*** euro digitale, per soddisfare la domanda degli utenti dell'euro digitale. Per detenere e utilizzare l'euro digitale, i rispettivi utenti dovrebbero solo instaurare un rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale per aprire conti di pagamento in euro digitale. Tra l'utente dell'euro digitale e la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali non sarebbe instaurato alcun ***conto o*** altro rapporto contrattuale***. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero gestire i conti in euro digitale dei rispettivi utenti per loro conto e fornire loro servizi di pagamento in euro digitale***. Poiché i prestatori di servizi di pagamento non sono una parte rispetto alla passività diretta detenuta dagli utenti dell'euro digitale nei confronti della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e agiscono per conto degli utenti dell'euro digitale, l'insolvenza dei prestatori di servizi di pagamento non inciderebbe sugli utenti dell'euro digitale.	L'euro digitale dovrebbe essere emesso per un importo pari al valore nominale della corrispondente passività nel bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in particolare convertendo le riserve di banca centrale dei prestatori di servizi di pagamento in euro digitale, per soddisfare la domanda degli utenti dell'euro digitale. Per detenere e utilizzare l'euro digitale, i rispettivi utenti dovrebbero solo instaurare un rapporto contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale per aprire conti di pagamento in euro digitale ***o possedere un dispositivo per l'euro digitale offline***. Tra l'utente dell'euro digitale e la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali non sarebbe instaurato alcun altro rapporto contrattuale. Poiché i prestatori di servizi di pagamento non sono una parte rispetto alla passività diretta detenuta dagli utenti dell'euro digitale nei confronti della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e agiscono per conto degli utenti dell'euro digitale, l'insolvenza dei prestatori di servizi di pagamento non inciderebbe sugli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate	(10) L'euro digitale dovrebbe essere disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Esse possono essere integrate

dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 34, 35, 36 e 38 ***e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37***. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) ***2015/849*** del Parlamento europeo e del Consiglio***, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo*** e al regolamento (UE) ***2015/847*** del Parlamento europeo e del Consiglio***, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi***, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio***, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, modificata dalla direttiva [inserire il riferimento – proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE – COM(2023) 366 final]***, che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per

dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli ***3,*** 11***, 16***, 34, 35, 36***, 37*** e 38. Inoltre, nel quadro del presente regolamento e dei suoi atti delegati, la Banca centrale europea può adottare misure, norme e standard dettagliati nell'ambito delle proprie competenze. Qualora tali misure, norme e standard abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea dovrebbe consultare il Garante europeo della protezione dei dati. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento chiarisce inoltre che l'euro digitale è soggetto alla direttiva (UE) ***2024/1640*** del Parlamento europeo e del Consiglio***[1 bis]*** e al regolamento (UE) ***2023/1113*** del Parlamento europeo e del Consiglio***[2 bis]***, fatto salvo il quadro normativo adeguato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al presente regolamento per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Le operazioni di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento sono soggetti anche alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio***[3 bis]***, che ha stabilito che i "fondi" comprendono la moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 ***del Parlamento europeo e del Consiglio[4 bis]***.

l'uso al dettaglio (vale a dire banconote, monete e valute digitali di banca centrale), e al regolamento (UE) 2021/1230 ***relativo ai pagamenti transfrontalieri***.

[1 bis] ***Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).***

[2 bis] ***Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj).***

[3 bis] ***Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).***

[4 bis] ***Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1230/oj).***

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366 ***sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento – proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive 2015/2366/UE e 2009/110/CE – COM(2023) 366 final]***, della direttiva (UE) ***2015/849 sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento – proposta di direttiva antiriciclaggio – COM(2021) 423 final]*** e del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero disciplinare la vigilanza da parte delle autorità competenti nonché il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento stabiliti in Stati membri la cui moneta non è l'euro. Al fine di garantire un'efficace vigilanza sui prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale, le autorità competenti responsabili, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, della vigilanza sulla prestazione di servizi di pagamento dovrebbero inoltre cooperare con la Banca centrale europea al fine di vigilare sull'applicazione degli obblighi relativi ai pagamenti di cui al regolamento ***(UE) n. XXX relativo all'istituzione dell'euro digitale***. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) ***2017/1725*** nella misura in cui tali dati rientrano nel	(12) Le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366, della direttiva (UE) ***2024/1640*** e del regolamento (UE) 2016/679 ***del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]*** dovrebbero disciplinare la vigilanza da parte delle autorità competenti nonché il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento stabiliti in Stati membri la cui moneta non è l'euro. Al fine di garantire un'efficace vigilanza sui prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale, le autorità competenti responsabili, a norma della direttiva (UE) 2015/2366, della vigilanza sulla prestazione di servizi di pagamento dovrebbero inoltre cooperare con la Banca centrale europea al fine di vigilare sull'applicazione degli obblighi relativi ai pagamenti di cui al ***presente*** regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) ***2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[2 bis]*** nella misura in cui tali dati rientrano nel rispettivo ambito di applicazione. Le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 sono pertanto responsabili del controllo del trattamento dei dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento.

rispettivo ambito di applicazione. Le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 sono pertanto responsabili del controllo del trattamento dei dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento.

[1 bis] ***Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).***

[2 bis] ***Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).***

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza ***dei diversi aspetti*** dell'euro	(13) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare misure di informazione e di istruzione per garantire il necessario livello di consapevolezza e conoscenza ***in merito alla disponibilità, alle caratteristiche e alle possibilità di***

digitale.	***accesso alle forme offline e online*** dell'euro digitale ***una volta emesse.***

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il corso legale è una caratteristica distintiva della moneta di banca centrale. Finora le banconote e le monete metalliche in euro sono gli unici mezzi di pagamento aventi corso legale nella zona euro, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio[27] ***relativo all'introduzione dell'euro[28].***	(15) Il corso legale è una caratteristica distintiva della moneta di banca centrale. Finora le banconote e le monete metalliche in euro sono gli unici mezzi di pagamento aventi corso legale nella zona euro, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio[27].
[27] Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).	[27] Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).
[28] GU L 123 dell'11.5.1998, pag. 1.	

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) L'euro digitale, in quanto moneta digitale a corso legale denominata in euro emessa dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto	(16) L'euro digitale, in quanto moneta digitale a corso legale denominata in euro emessa dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto

appartenenti all'Eurosistema, dovrebbe essere ampiamente accessibile, utilizzabile e accettato come mezzo di pagamento. Il fatto di dare corso legale all'euro digitale dovrebbe favorirne l'utilizzabilità nei pagamenti in tutta la zona euro e quindi sostenere anche gli sforzi volti a garantire la disponibilità e l'accessibilità costanti della moneta di banca centrale ***nel suo ruolo di ancoraggio monetario***, in quanto il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione. Inoltre l'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale come una delle condizioni principali del corso legale garantisce che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia accettazione e possano realmente scegliere di pagare con moneta di banca centrale in modo digitale e uniforme in tutta la zona euro.	appartenenti all'Eurosistema, dovrebbe essere ampiamente accessibile, utilizzabile e accettato come mezzo di pagamento. Il fatto di dare corso legale all'euro digitale dovrebbe favorirne l'utilizzabilità nei pagamenti in tutta la zona euro e quindi sostenere anche gli sforzi volti a garantire la disponibilità e l'accessibilità costanti della moneta di banca centrale, in quanto il contante da solo non è in grado di rispondere alle esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione. Inoltre l'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale come una delle condizioni principali del corso legale garantisce che i cittadini e le imprese beneficino di un'ampia accettazione e possano realmente scegliere di pagare con moneta di banca centrale in modo digitale e uniforme in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) L'euro digitale dovrebbe avere corso legale per ***le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline all'interno della zona euro, analogamente alle banconote e alle monete in euro aventi corso legale nella zona euro. L'euro digitale dovrebbe inoltre avere corso legale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online*** a ***favore di*** un beneficiario residente o stabilito nella zona euro***, se anche il pagatore è residente o stabilito nella zona euro***. ***Analogamente, l'euro digitale dovrebbe avere corso legale per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online a favore di un***	(17) L'euro digitale dovrebbe avere corso legale per ***i pagamenti online di un debito pecuniario denominato in euro*** a un beneficiario residente o stabilito nella zona euro.

beneficiario residente o stabilito nella zona euro, se il pagatore non è residente o stabilito nella zona euro.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le ***microimprese***, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di ***queste*** dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le ***microimprese*** e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro	(18) Poiché l'euro digitale richiede la capacità di accettare mezzi di pagamento digitali, imporre un obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale a tutti i beneficiari potrebbe essere sproporzionato. A tal fine è opportuno prevedere deroghe all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale per le persone fisiche che agiscono ***come lavoratori autonomi nello svolgimento di un'attività commerciale o*** nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per le ***piccole imprese***, che sono particolarmente importanti nella zona euro per lo sviluppo dell'imprenditorialità, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione e svolgono un ruolo fondamentale nel plasmare l'economia. Le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero ridurre gli oneri normativi per le imprese di ***tali*** dimensioni. Dovrebbero essere previste deroghe all'obbligo di accettazione anche per i soggetti giuridici senza scopo di lucro che promuovono l'interesse pubblico e servono il bene pubblico realizzando una serie di obiettivi di interesse sociale, tra cui l'equità, l'istruzione, la salute, la protezione dell'ambiente e i diritti umani. Per le ***piccole imprese*** e i soggetti giuridici senza scopo di lucro, l'acquisizione dell'infrastruttura richiesta e i costi di accettazione sarebbero sproporzionati. Essi

digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari***. Tuttavia le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che accettano mezzi di pagamento digitali comparabili da parte dei pagatori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale. I mezzi di pagamento digitali comparabili dovrebbero includere il pagamento tramite carta di debito o il pagamento istantaneo o altre soluzioni tecnologiche future utilizzate nel punto di interazione, ma dovrebbero escludere il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione. Le microimprese e i soggetti giuridici senza scopo di lucro che non accettano mezzi di pagamento digitali comparabili dai loro pagatori per l'estinzione di un debito (ad esempio accettano solo banconote e monete in euro), ma che possono utilizzare pagamenti digitali per pagare un debito nei confronti dei beneficiari (ad esempio pagano tramite bonifico), non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti in euro digitale***. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

dovrebbero pertanto essere esentati dall'obbligo di accettare pagamenti in euro digitale. In tali casi dovrebbero rimanere disponibili altri mezzi per il pagamento dei debiti pecuniari. Infine un beneficiario può anche rifiutare un pagamento in euro digitale se il rifiuto è opposto in buona fede e se il beneficiario lo giustifica con motivi legittimi e temporanei, proporzionati a circostanze concrete indipendenti dalla sua volontà e che determinano l'impossibilità di accettare pagamenti in euro digitale al momento pertinente dell'operazione, come un'interruzione di energia elettrica nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online o un dispositivo difettoso nel caso di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline o online.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'obiettivo principale dell'istituzione dell'euro digitale è il suo utilizzo come forma della moneta unica a corso legale nella zona euro. A tal fine e in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti nella zona euro, compresi i consumatori senza indirizzo fisso, i richiedenti asilo e i consumatori che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto, possono essere prestati servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo. Le persone fisiche e giuridiche che già ricevevano servizi di pagamento in euro digitale poiché avevano aperto un conto di pagamento in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ma che non sono più residenti o stabilite in tale Stato membro, possono comunque ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo, in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, fatte salve eventuali limitazioni ***temporali*** che la Banca centrale europea può definire ***in relazione allo status di residenza o di stabilimento di tali persone***.	(21) L'obiettivo principale dell'istituzione dell'euro digitale è il suo utilizzo come forma della moneta unica a corso legale nella zona euro. A tal fine e in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti nella zona euro, compresi i consumatori senza indirizzo fisso, i richiedenti asilo e i consumatori che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto, possono essere prestati servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo. Le persone fisiche e giuridiche che già ricevevano servizi di pagamento in euro digitale poiché avevano aperto un conto di pagamento in euro digitale ***o erano in possesso di un dispositivo per l'euro digitale offline*** nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, ma che non sono più residenti o stabilite in tale Stato membro, possono comunque ricevere servizi di pagamento in euro digitale da prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo, in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, fatte salve eventuali limitazioni ***all'accesso e all'utilizzo dell'euro digitale online*** che la Banca centrale europea può definire.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Ai sensi della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, per "fondi" si intendono banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica. In quanto nuova forma di moneta di banca centrale a corso legale, l'euro digitale dovrebbe essere considerato rientrante tra i fondi ai sensi della direttiva 2015/2366. È opportuno garantire che i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale siano soggetti agli obblighi stabiliti nella presente direttiva, quali recepiti dagli Stati membri e controllati a tal fine anche dalle autorità competenti di cui alla presente direttiva. Quando emettono l'euro digitale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, agirebbero in quanto autorità monetarie e non dovrebbero pertanto essere soggette alla direttiva 2015/2366 conformemente all'articolo 1, lettera e), di tale direttiva.	(22) Ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, per "fondi" si intendono banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica. In quanto nuova forma di moneta di banca centrale a corso legale, l'euro digitale dovrebbe essere considerato rientrante tra i fondi ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366. È opportuno garantire che i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale siano soggetti agli obblighi stabiliti nella presente direttiva, quali recepiti dagli Stati membri e controllati a tal fine anche dalle autorità competenti di cui alla presente direttiva. Quando emettono l'euro digitale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, agirebbero in quanto autorità monetarie e non dovrebbero pertanto essere soggette alla direttiva ***(UE)*** 2015/2366 conformemente all'articolo 1, lettera e), di tale direttiva***, salvo nei casi di risoluzione di controversie relative alle operazioni tra prestatori di servizi di pagamento***.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I conti di pagamento in euro digitale sono una categoria di conti di pagamento denominati in euro attraverso i quali gli utenti dell'euro digitale sono in grado di effettuare, tra l'altro, le operazioni seguenti: collocare fondi, prelevare contante ed eseguire e ricevere operazioni	(23) I conti di pagamento in euro digitale sono una categoria di conti di pagamento denominati in euro attraverso i quali gli utenti dell'euro digitale ***online*** sono in grado di effettuare, tra l'altro, le operazioni seguenti: collocare fondi, prelevare contante ed eseguire e ricevere

di pagamento verso e da terzi, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e dalla struttura del registro o dei dati (ad esempio, se gli euro digitali sono registrati come saldi di disponibilità o unità di valore). Qualora tali attività richiedano il trattamento di dati personali, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere titolari del trattamento.	operazioni di pagamento ***in euro digitale effettuate online*** verso e da terzi, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata e dalla struttura del registro o dei dati (ad esempio, se gli euro digitali sono registrati come saldi di disponibilità o unità di valore). Qualora tali attività richiedano il trattamento di dati personali, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere titolari del trattamento.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero prestare ai clienti servizi di conferimento e di prelievo di fondi, indipendentemente dalla loro capacità di fornire la fonte di liquidità per tali fondi in moneta di banca centrale. Su richiesta dei clienti, al fine di svolgere con successo i servizi di conferimento e di prelievo di fondi, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale dovrebbero fornire l'accesso ai sistemi di pagamento ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale e, analogamente, dovrebbero trasmettere in modo obiettivo, proporzionato e non discriminatorio, attraverso l'infrastruttura di regolamento, gli ordini di trasferimento dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale.	(24) I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366 dovrebbero prestare ai clienti servizi di conferimento e di prelievo di fondi, indipendentemente dalla loro capacità di fornire la fonte di liquidità per tali fondi in moneta di banca centrale. Su richiesta dei clienti, al fine di svolgere con successo i servizi di conferimento e di prelievo di fondi, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale dovrebbero fornire l'accesso ai sistemi di pagamento ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale e, analogamente, dovrebbero trasmettere in modo obiettivo, proporzionato e non discriminatorio, attraverso l'infrastruttura di regolamento, gli ordini di trasferimento dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che non sono autorizzati a disporre di un conto presso la banca centrale.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti ***di detenzione*** decisi dalla ***Banca centrale europea*** in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di conti di pagamento in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti ***di detenzione***, anche istituendo***, da sola o*** congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali. ***Quando la Banca centrale europea istituisce il punto di accesso unico insieme alle banche centrali nazionali, esse dovrebbero essere contitolari del trattamento.***	(25) Ai fini della corretta applicazione di eventuali limiti decisi dalla ***Commissione*** in relazione all'uso dell'euro digitale, all'atto dell'on-boarding degli utenti dell'euro digitale o nel corso di controlli ex post, se del caso, i prestatori di servizi di pagamento incaricati della distribuzione dell'euro digitale dovrebbero verificare se il loro cliente potenziale o esistente dispone già di conti di pagamento in euro digitale. La Banca centrale europea può sostenere i prestatori di servizi di pagamento nello svolgimento del compito di applicare i limiti, anche istituendo congiuntamente con le banche centrali nazionali, un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale ***online*** non possa essere collegata alle informazioni nel punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale. La Banca centrale europea dovrebbe essere titolare del trattamento nella misura in cui tali attività richiedono il trattamento di dati personali.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale da parte del pubblico della zona euro e per promuovere l'innovazione e un elevato livello di concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, tutti gli intermediari interessati dovrebbero essere in grado di distribuire l'euro digitale. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche dovrebbero essere in grado di fornire conti di pagamento in euro digitale e i relativi servizi di pagamento in euro digitale, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale. Conformemente alla direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di	(26) Per sostenere l'accesso universale all'euro digitale ***online*** da parte del pubblico della zona euro e per promuovere l'innovazione e un elevato livello di concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio, tutti gli intermediari interessati dovrebbero essere in grado di distribuire l'euro digitale ***online***. Tutti i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366, compresi gli enti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, in quanto appartenenti all'Eurosistema, ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche dovrebbero essere in grado di fornire conti di pagamento in euro digitale ***online*** e i relativi servizi di pagamento in euro digitale ***online***, indipendentemente dalla loro ubicazione nello Spazio economico europeo. Anche i prestatori di servizi per le cripto-attività disciplinati dal regolamento ***(UE)*** 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio[29] che sono prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366 dovrebbero essere autorizzati a distribuire l'euro digitale. Conformemente alla direttiva ***(UE)*** 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso ai dati sui conti di pagamento ai prestatori di servizi di ordine di pagamento e di informazione sui conti basati sulle

sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.	interfacce per programmi applicativi (API), per consentire loro di sviluppare e fornire servizi aggiuntivi innovativi.
[29] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).	[29] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Nel caso in cui la disponibilità dell'euro digitale fosse subordinata a decisioni commerciali libere di tutti i prestatori di servizi di pagamento, l'euro digitale potrebbe essere emarginato o addirittura escluso dai prestatori di servizi di pagamento. Ciò potrebbe impedire agli utenti di pagare e ricevere pagamenti in forma di valuta dotata di corso legale. In tal caso, l'unicità nell'uso dell'euro digitale in tutta la zona euro richiesta dall'articolo 133 TFUE non sarebbe garantita. È pertanto essenziale che i prestatori di servizi di pagamento designati siano tenuti a distribuire servizi di base in euro digitale.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) L'obbligo di distribuire l'euro digitale dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo di garantirne un uso efficace come mezzo di pagamento avente corso legale. Limitare tale obbligo agli enti creditizi già attivi nei servizi al dettaglio alle imprese garantirebbe l'effettività del corso legale, evitando nel contempo di imporre un onere sproporzionato ai prestatori di servizi di pagamento con modelli di business specializzati e non orientati ai consumatori. L'obbligo di distribuire l'euro digitale è pertanto limitato agli enti creditizi che prestano servizi di conto di pagamento su richiesta dei loro clienti. Ciò non impedisce di applicare il capo IV della direttiva sui conti di pagamento, relativo all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, all'accesso al conto in euro digitale con caratteristiche di base da parte dei consumatori che non sono clienti di un ente creditizio.	(28) L'obbligo di distribuire l'euro digitale dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo di garantirne un uso efficace come mezzo di pagamento avente corso legale. Limitare tale obbligo agli enti creditizi già attivi nei servizi al dettaglio alle imprese garantirebbe l'effettività del corso legale, evitando nel contempo di imporre un onere sproporzionato ai prestatori di servizi di pagamento con modelli di business specializzati e non orientati ai consumatori. L'obbligo di distribuire l'euro digitale è pertanto limitato agli enti creditizi che prestano servizi di conto di pagamento su richiesta dei loro clienti. Ciò non impedisce di applicare il capo IV della direttiva sui conti di pagamento, relativo all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, all'accesso al conto in euro digitale ***online*** con caratteristiche di base da parte dei consumatori che non sono clienti di un ente creditizio.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Per garantire un ampio utilizzo dell'euro digitale, anche ***per le persone che non dispongono di un conto di pagamento in euro non digitale, non intendono aprire un conto di pagamento in euro digitale presso un ente creditizio o presso altri prestatori di servizi di pagamento che hanno la facoltà di distribuire l'euro digitale, o*** per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e per le persone anziane, è	(29) Per garantire un ampio utilizzo dell'euro digitale, anche per le persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e per le persone anziane, è essenziale che gli enti pubblici, compresi gli enti locali o regionali o gli uffici postali, ***forniscano servizi di pagamento*** digitale ***di base e sostegno all'inclusione digitale***. A tal fine gli Stati membri dovrebbero designare entità affinché svolgano tale compito nel

essenziale che gli enti pubblici, compresi gli enti locali o regionali o gli uffici postali, ***distribuiscano l'euro*** digitale. A tal fine gli Stati membri dovrebbero designare entità affinché svolgano tale compito nel loro territorio. Tali entità, in quanto prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbero rispettare le disposizioni del presente regolamento e anche della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva (UE) 2015/849.

loro territorio. Tali entità, in quanto prestatori di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, dovrebbero rispettare le disposizioni del presente regolamento e anche della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva (UE) 2015/849.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la ***Banca centrale europea*** dovrebbe poter fissare limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.	(31) In virtù dei poteri conferitile dai trattati e in linea con le disposizioni del presente regolamento, la ***Commissione*** dovrebbe poter fissare limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. L'uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale dovrebbe essere salvaguardato attraverso limiti alle commissioni tra PSP o a carico degli esercenti.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi	(32) Un uso illimitato dell'euro digitale come riserva di valore potrebbe mettere a repentaglio la stabilità finanziaria nella zona euro, con effetti negativi

sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che la ***Banca centrale europea***, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere ***i parametri e l'utilizzo degli*** strumenti ***di cui al paragrafo 1***, la ***Banca centrale europea*** dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE.	sull'erogazione di credito all'economia da parte degli enti creditizi. Ciò potrebbe richiedere che la ***Commissione***, al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario e in linea con il principio di proporzionalità, introduca limiti all'uso dell'euro digitale come riserva di valore. Gli strumenti politici che potrebbero essere utilizzati a tal fine comprendono, tra l'altro, limiti quantitativi alle singole disponibilità di euro digitale e limiti alla conversione di altre categorie di fondi in euro digitale in un determinato arco di tempo. Nel decidere ***tali*** strumenti, la ***Commissione*** dovrebbe rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, TFUE.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria e prevenire i rischi posti dalla disintermediazione strutturale nel settore bancario della zona euro, le disponibilità di euro digitale detenute dalle persone fisiche dovrebbero essere soggette a limiti quantitativi. Tali limiti dovrebbero garantire che l'introduzione dell'euro digitale non determini deflussi significativi di depositi al dettaglio né comprometta la capacità degli enti creditizi di erogare credito all'economia. A tal fine, prima che la Commissione fissi questi limiti, la Banca centrale europea dovrebbe valutare, in stretta cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico, l'impatto dei diversi limiti di detenzione teorici sul finanziamento, sulla

liquidità e sulla redditività degli enti creditizi, anche a livello nazionale e a livello di singolo ente. La valutazione dovrebbe basarsi su uno scenario di pieno utilizzo e tenere conto dei rischi residui per la stabilità finanziaria, considerando i periodi di liquidità straordinaria e di riserve in eccesso che possono distorcere i risultati. Sulla base di tale valutazione, la Commissione dovrebbe definire la propria tolleranza al rischio rispetto all'instabilità finanziaria residua e fissare, mediante un atto delegato, i limiti di detenzione iniziali, garantendo che nessun ente creditizio subisca un deflusso eccessivo di depositi al dettaglio e che i coefficienti di copertura della liquidità rimangano solidi in tutta la zona euro e nei relativi Stati membri. Qualsiasi adeguamento al ribasso di tali limiti dovrebbe essere stabilito mediante atti delegati, mentre qualsiasi revisione al rialzo dovrebbe essere effettuata tramite proposta legislativa, preservando in tal modo le prerogative dei colegislatori.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter scegliere di utilizzare l'euro digitale online o offline, o in ***entrambi i modi***, entro i limiti stabiliti rispettivamente dalla ***Banca centrale europea e da un atto di esecuzione della*** Commissione. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero registrare e cancellare ***i dispositivi di conservazione locale*** per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento	(34) Gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter scegliere di utilizzare l'euro digitale ***nella sua forma*** online o offline, o ***eventualmente*** in ***entrambe le forme***, entro i limiti stabiliti rispettivamente dalla Commissione. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero registrare e cancellare ***il dispositivo per l'euro digitale offline*** per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento

dovrebbero conservare l'identificativo del dispositivo ***di conservazione locale*** utilizzato per l'euro digitale offline solo per il periodo di tempo in cui agevolano la fornitura dell'euro digitale offline ai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identificativo del dispositivo dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere utilizzato per scopi diversi dalla fornitura dell'euro digitale offline.	dovrebbero conservare l'identificativo del dispositivo ***per l'euro digitale offline*** utilizzato per l'euro digitale offline solo per il periodo di tempo in cui agevolano la fornitura dell'euro digitale offline ai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identificativo del dispositivo ***per l'euro digitale offline*** dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere utilizzato per scopi diversi dalla fornitura dell'euro digitale offline.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero registrare e riregistrare ***i dispositivi di conservazione locale*** per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare l'identificativo del dispositivo ***di conservazione locale*** utilizzato per l'euro digitale offline solo per il periodo di tempo in cui agevolano la fornitura dell'euro digitale offline ai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identificativo del dispositivo dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere confrontato con le informazioni sull'utente dell'euro digitale al fine di identificare l'interessato, salvo ai fini dell'articolo 37.	(35) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero registrare e riregistrare ***il dispositivo per l'euro digitale offline*** per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline dai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero conservare l'identificativo del dispositivo ***per l'euro digitale offline*** utilizzato per l'euro digitale offline solo per il periodo di tempo in cui agevolano la fornitura dell'euro digitale offline ai loro clienti. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identificativo del dispositivo ***per l'euro digitale offline*** dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere confrontato con le informazioni sull'utente dell'euro digitale al fine di identificare l'interessato, salvo ai

fini dell'articolo 37.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. Qualsiasi strumento che la ***Banca centrale europea*** potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere	(36) L'euro digitale dovrebbe consentire un'esperienza di pagamento agevole. Qualsiasi strumento che la ***Commissione*** potrebbe utilizzare per limitare la funzione di riserva di valore dell'euro digitale dovrebbe tenere conto di tale obiettivo. I meccanismi automatizzati che collegano un conto di pagamento in euro digitale a un conto di pagamento in euro non digitale dovrebbero consentire una funzionalità di pagamento dell'euro digitale ***online*** priva di ostacoli, garantendo che le operazioni siano eseguite con successo in presenza di limiti di detenzione individuali dell'euro digitale che potrebbero diventare vincolanti per il pagatore o il beneficiario. In particolare gli utenti dell'euro digitale ***online*** dovrebbero essere in grado di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle loro disponibilità di euro digitale è inferiore all'importo dell'operazione, mobilitando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale per integrare l'importo dell'operazione ("funzionalità a cascata inversa"). Per contro, gli utenti dell'euro digitale ***online*** dovrebbero poter ricevere operazioni di pagamento in euro digitale anche se l'importo dell'operazione supera il limite fissato per le loro disponibilità di euro digitale, trasferendo automaticamente i fondi superiori al limite a un conto di pagamento in euro non digitale ("funzionalità a cascata"). Tali funzionalità di pagamento dovrebbero essere

espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.	espressamente autorizzate dagli utenti dell'euro digitale ***online. Tuttavia, al fine di non creare oneri sproporzionati per i prestatori di servizi di pagamento, agli utenti dell'euro digitale online dovrebbe essere consentito di conferire o prelevare automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale online, solo se tali conti sono detenuti presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento, mentre il conferimento e il prelievo manuali dei fondi dovrebbero essere possibili indipendentemente dal prestatore presso il quale sono detenuti i conti. Per quanto riguarda i dispositivi per l'euro digitale offline, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero consentire ai loro clienti esercenti di prelevare automaticamente i fondi detenuti nei propri dispositivi per l'euro digitale offline per spostarli su conti di pagamento in euro non digitale designati dall'esercente***. Qualora il conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento sia collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento, i due prestatori di servizi di pagamento dovrebbero concludere un'intesa che specifichi i rispettivi ruoli e responsabilità ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, nonché concordare le misure di sicurezza necessarie per garantire la trasmissione sicura dei dati personali tra di essi.
	Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione	(37) Pur mirando a salvaguardare la stabilità finanziaria e l'intermediazione

finanziaria, gli strumenti utilizzati dalla ***Banca centrale europea*** per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore.	finanziaria, gli strumenti utilizzati dalla ***Commissione*** per limitare un uso eccessivo dell'euro digitale come riserva di valore possono comunque incidere sull'orientamento della politica monetaria della Banca centrale europea e interagire con esso. Tali strumenti dovrebbero pertanto essere applicati in modo uniforme in tutta la zona euro al fine di garantire l'uso dell'euro digitale come moneta unica e l'unicità della politica monetaria. Sarebbe inoltre necessaria un'applicazione uniforme per garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi di pagamento nel mercato unico europeo o per evitare un'applicazione eccessivamente complessa di qualsiasi strumento da parte dei prestatori di servizi di pagamento sulla base della residenza degli utenti dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, l'euro digitale non dovrebbe produrre interessi in modo che lo si possa usare principalmente come mezzo di pagamento, limitandone nel contempo l'uso come riserva di valore.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Eventuali limiti alla funzione di riserva di valore decisi dalla ***Banca centrale europea*** dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. ***Sebbene*** le persone ***fisiche o*** giuridiche ***possano*** avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione	(39) Eventuali limiti alla funzione di riserva di valore decisi dalla ***Commissione*** dovrebbero essere attuati in modo vincolante dai prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. ***Per evitare qualsiasi rischio potenziale per la stabilità finanziaria, le disponibilità di euro digitale dovrebbero essere limitate e mantenute entro la soglia che ne consente l'uso come forma digitale di contante, conformemente al principio di proporzionalità. A tal fine,*** le persone

individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di disporre legalmente di un conto di pagamento congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al conto di pagamento congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un conto di pagamento in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al conto di pagamento in euro digitale dovrebbe rimanere pari al limite di detenzione definito per un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione.

giuridiche ***non dovrebbero mantenere alcun limite di detenzione, considerando in particolare la possibilità di disporre il prelievo automatico dei fondi detenuti nei propri dispositivi per l'euro digitale offline per spostarli su conti di pagamento in euro non digitale, salvo in caso di interruzioni temporanee della rete dovute a eventi di forza maggiore, in cui potrebbe essere possibile detenere fondi senza limiti. Per quanto riguarda le persone fisiche, un atto delegato, motivato su basi tecniche dalle relazioni della Banca centrale europea e della Commissione, fisserà i limiti di detenzione iniziali. Sebbene possa*** avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento, qualsiasi utente dell'euro digitale ***online*** dovrebbe essere soggetto a un limite di detenzione individuale che può distribuire tra diversi prestatori di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli utenti dell'euro digitale ***online*** la possibilità di disporre legalmente di un conto di pagamento congiunto in euro digitale. In tal caso, qualsiasi limite di detenzione applicato al conto di pagamento congiunto in euro digitale dovrebbe essere pari alla somma dei limiti di detenzione assegnati agli utenti dell'euro digitale. Se un conto di pagamento in euro digitale è legalmente detenuto da un solo utente dell'euro digitale ***online*** ma può essere tecnicamente accessibile a più persone e da queste utilizzato, sulla base di un mandato di fatto o giuridico conferito dall'utente dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione applicato al conto di pagamento in euro digitale dovrebbe rimanere pari al limite di detenzione definito per un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un unico utente dell'euro digitale ***online***, al fine di evitare qualsiasi elusione dei limiti di detenzione.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) I prestatori di servizi di pagamento dovranno effettuare investimenti significativi, che dovrebbero essere adeguatamente compensati, per integrarsi con il sistema back-end della Banca centrale europea per la fornitura dell'euro digitale online. La fornitura dell'euro digitale offline comporterà costi di investimento inferiori per i prestatori di servizi di pagamento, in quanto non è necessario alcun collegamento con il sistema back-end della Banca centrale europea, data l'assenza di un'infrastruttura centrale di regolamento dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Poiché l'euro digitale è una forma di moneta unica a corso legale, le operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbero essere soggette a commissioni eccessive da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, il fatto di dare corso legale all'euro digitale, con il corollario dell'obbligo di accettazione, fa sì che gli esercenti non abbiano altra scelta che accettare le operazioni di pagamento in	(42) Poiché l'euro digitale è una forma di moneta unica a corso legale, le operazioni di pagamento in euro digitale non dovrebbero essere soggette a commissioni eccessive da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, il fatto di dare corso legale all'euro digitale, con il corollario dell'obbligo di accettazione, fa sì che gli esercenti non abbiano altra scelta che accettare le operazioni di pagamento in

euro digitale. Inoltre ***qualsiasi spesa o*** commissione ***periodica o per operazione erode, direttamente o indirettamente, il valore nominale dei pagamenti ricevuti, che è una componente essenziale del corso legale***. È pertanto essenziale che una commissione o spesa***, essendo una limitazione del valore nominale dell'euro digitale,*** sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale.	euro digitale. Inoltre***, poiché i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale non sarebbero in grado di addebitare commissioni alle persone fisiche per i servizi di pagamento di base in euro digitale, potrebbe essere necessaria una*** commissione ***tra PSP per fornire a tali prestatori di servizi di pagamento un indennizzo per i costi di distribuzione***. È pertanto essenziale che una commissione o spesa sia oggettivamente giustificata e proporzionata all'obiettivo di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di pagamento avente corso legale.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) ***Per garantire che le commissioni e le spese siano uniformi in tutta la zona euro e proporzionate, la Banca centrale europea dovrebbe monitorarne regolarmente il livello e, su tale base, pubblicare gli importi corrispondenti unitamente a una relazione esplicativa. Una commissione o spesa massima dovrebbe consentire la libera concorrenza tra intermediari al di sotto di tale livello. Le commissioni o le spese non dovrebbero superare i*** costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale in relazione ***alle operazioni*** di pagamento ***in euro digitale, che sono elementi oggettivi, e possono includere un equo margine di profitto***. ***A tal fine la Banca centrale europea dovrebbe utilizzare una stima del costo medio rappresentativo sostenuto dai prestatori di servizi di pagamento in tutta la zona euro***	(43) ***Al fine di evitare che l'obbligo in materia di corso legale comporti costi di accettazione più elevati, i limiti massimi dovrebbero essere determinati in base ai*** costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento ***distributori*** per la prestazione di servizi di pagamento ***di base*** in euro digitale in relazione ***alla commissione tra PSP e ai costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi*** di pagamento ***acquirenti per la prestazione di servizi di acquisizione di base in relazione alla commissione di servizio a carico dell'esercente oppure in base ai mezzi di pagamento comparabili, prendendo come riferimento il valore più basso tra le due opzioni per stabilire il limite massimo della commissione tra PSP e della commissione di servizio a carico dell'esercente dopo un periodo transitorio***. ***Tuttavia un limite massimo basato sui costi non dispone di dati affidabili e***

e dovrebbe pertanto essere in grado di raccogliere i dati pertinenti presso i prestatori di servizi di pagamento. I costi pertinenti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale ***in relazione alle*** operazioni ***di pagamento*** in euro digitale ***dovrebbero basarsi sui*** costi ***sostenuti da un gruppo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento più efficienti in un determinato anno***. ***Le autorità competenti designate dagli Stati membri dovrebbero essere responsabili di garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino tali commissioni o spese massime.***	***sufficientemente stabili sui costi unitari durante il periodo di graduale adozione nei primi anni successivi all'emissione dell'***euro digitale***, fino a quando il livello delle*** operazioni in euro digitale ***non si sarà stabilizzato. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio. Il periodo transitorio dovrebbe durare almeno 10 anni, in modo da garantire a tutti i partecipanti al mercato una sufficiente certezza sull'adozione dei servizi in euro digitale da parte dei cittadini e, di conseguenza, sui*** costi ***unitari***.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) ***Inoltre, per garantire un uso efficace dell'euro digitale***, è ***importante*** che le commissioni o le spese non siano superiori a quelle richieste per mezzi di pagamento digitali privati comparabili. Gli schemi di carte internazionali disciplinati dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], gli schemi di carte nazionali e i pagamenti istantanei al punto di interazione forniti dai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere considerati mezzi di pagamento comparabili.	(44) ***Durante il periodo transitorio***, è ***opportuno*** che le commissioni o le spese non siano superiori a quelle richieste per mezzi di pagamento digitali privati comparabili. Gli schemi di carte internazionali disciplinati dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio[30], gli schemi di carte nazionali e i pagamenti istantanei al punto di interazione forniti dai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere considerati mezzi di pagamento comparabili.
[30] Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).	[30] Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) ***Poiché i*** prestatori di servizi di pagamento ***che distribuiscono l'euro digitale non sarebbero in grado*** di ***addebitare commissioni alle persone fisiche per i*** servizi di pagamento ***di base in euro digitale, potrebbe essere necessaria una commissione tra PSP per fornire a tali prestatori*** di servizi di pagamento ***un indennizzo per i costi di distribuzione***. ***La commissione tra PSP dovrebbe fornire un indennizzo sufficiente per i costi di distribuzione dei prestatori di servizi di pagamento distributori e acquirenti, compreso un equo margine di profitto.***	(45) ***A livello dei singoli esercenti o*** prestatori di servizi di pagamento***, nessun esercente o prestatore*** di servizi di pagamento ***dovrebbe essere soggetto a commissioni più elevate rispetto a quelle addebitate per i servizi di acquisizione o distribuzione di mezzi di pagamento digitali comparabili che il prestatore*** di servizi di pagamento ***fornisce al beneficiario quando questi riceve servizi di acquisizione di base o distribuisce l'euro digitale***.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(45 bis) Al fine di garantire condizioni di trasparenza e di parità tra i prestatori di servizi di pagamento ed evitare costi occulti o duplicazioni di costi per gli esercenti, le commissioni totali addebitate per le operazioni di pagamento in euro digitale dovrebbero essere aggregate in un'unica commissione di servizio a carico dell'esercente. Tale commissione di servizio a carico dell'esercente dovrebbe rappresentare la

	totalità dei costi applicati dai prestatori di servizi di pagamento per i servizi di acquisizione ed essere espressa come percentuale del valore totale delle operazioni effettuate in un determinato periodo, indipendentemente dal modello di determinazione dei prezzi sottostante. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero applicare commissioni aggiuntive agli esercenti per le operazioni di prelievo automatico di fondi relative ai conti di pagamento in euro digitale, qualora tali operazioni siano eseguite su conti di pagamento in euro non digitale detenuti presso lo stesso prestatore.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Considerando 45 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(45 ter) La commissione tra PSP dovrebbe fornire un indennizzo sufficiente per i costi di distribuzione dei prestatori di servizi di pagamento distributori.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) La distribuzione dell'euro digitale da parte di persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite al di fuori della zona euro contribuirebbe a promuovere l'uso internazionale dell'euro. Ciò apporterebbe	***soppresso***

benefici anche alla zona euro e ad altre economie, facilitando i pagamenti transfrontalieri a fini commerciali o le rimesse, in linea con l'agenda del G20.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) Un'eccessiva distribuzione dell'euro digitale al di fuori della zona euro potrebbe avere un impatto indesiderato sulle dimensioni e sulla composizione del bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. Anche gli effetti sulla sovranità monetaria e sulla stabilità finanziaria dei paesi non appartenenti alla zona euro possono variare in funzione dell'uso dell'euro digitale al di fuori della zona euro. Tali effetti potrebbero essere dannosi nel caso in cui l'euro digitale sostituisse la valuta locale in un numero elevato di operazioni nazionali. In particolare, una situazione in cui l'euro digitale diventi dominante in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, sostituendo di fatto la moneta nazionale, potrebbe interferire con i criteri e il processo di adozione della zona euro di cui all'articolo 140 TFUE. Per evitare effetti indesiderati e prevenire rischi per la sovranità monetaria e la stabilità finanziaria, sia all'interno che all'esterno della zona euro, è necessario prevedere la possibilità che l'Unione concluda accordi con i paesi terzi e che la Banca centrale europea concluda intese con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro e con le banche centrali nazionali dei paesi terzi, al fine di specificare le condizioni per la regolare prestazione di servizi di pagamento in euro	(47) Un'eccessiva distribuzione dell'euro digitale al di fuori della zona euro potrebbe avere un impatto indesiderato sulle dimensioni e sulla composizione del bilancio consolidato della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali. Anche gli effetti sulla sovranità monetaria e sulla stabilità finanziaria dei paesi non appartenenti alla zona euro possono variare in funzione dell'uso dell'euro digitale al di fuori della zona euro. Tali effetti potrebbero essere dannosi nel caso in cui l'euro digitale sostituisse la valuta locale in un numero elevato di operazioni nazionali. In particolare, una situazione in cui l'euro digitale diventi dominante in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, sostituendo di fatto la moneta nazionale, potrebbe interferire con i criteri e il processo di adozione della zona euro di cui all'articolo 140 TFUE. Per evitare effetti indesiderati e prevenire rischi per la sovranità monetaria e la stabilità finanziaria, sia all'interno che all'esterno della zona euro, è necessario prevedere la possibilità che l'Unione concluda accordi con i paesi terzi e che la Banca centrale europea concluda intese con le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro e con le banche centrali nazionali dei paesi terzi, al fine di specificare le condizioni per la regolare prestazione di servizi di pagamento in euro

digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti al di fuori della zona euro. Tali accordi e intese non dovrebbero riguardare i visitatori della zona euro, ai quali i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo[31], in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, possono prestare direttamente servizi di pagamento in euro digitale.	digitale agli utenti dell'euro digitale residenti o stabiliti al di fuori della zona euro. Tali accordi e intese non dovrebbero riguardare i visitatori della zona euro, ai quali i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nello Spazio economico europeo[31], in linea con l'accordo sullo Spazio economico europeo, possono prestare direttamente servizi di pagamento in euro digitale***, fatte salve eventuali limitazioni temporali all'uso e all'accesso da parte dei visitatori***.
[31] Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).	[31] Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) L'uso dell'euro digitale nei pagamenti cross-currency ***contribuirebbe inoltre a promuovere l'uso internazionale dell'euro. Ciò apporterebbe benefici anche alla zona euro e ad altre economie, facilitando*** i pagamenti transfrontalieri a fini commerciali o le rimesse, in linea con l'agenda del G20.	(51) L'uso dell'euro digitale nei pagamenti cross-currency ***faciliterebbe*** i pagamenti transfrontalieri a fini commerciali o le rimesse, in linea con l'agenda del G20.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Considerando 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
(54) La progettazione tecnica dell'euro	(54) La progettazione tecnica dell'euro

digitale dovrebbe renderlo ampiamente accessibile e utilizzabile per il pubblico. Tale progettazione dovrebbe, in particolare, sostenere l'accesso per le persone emarginate dal punto di vista finanziario o a rischio di emarginazione finanziaria, le persone con disabilità garantendo l'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] (atto europeo sull'accessibilità), le persone con limitazioni funzionali che beneficerebbero a loro volta dell'accessibilità, o le persone con competenze digitali limitate e le persone anziane. A tal fine l'euro digitale dovrebbe avere caratteristiche d'uso semplici e facili da gestire ed essere sufficientemente accessibile attraverso un'ampia gamma di dispositivi hardware per soddisfare le esigenze dei diversi gruppi della popolazione. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero prestare servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che tali utenti detengano conti di pagamento in euro non digitale. Tali utenti dovrebbero altresì essere autorizzati a disporre di conti di pagamento in euro digitale presso prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli presso cui hanno conti di pagamento in euro non digitale.

[32] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

digitale dovrebbe renderlo ampiamente accessibile e utilizzabile per il pubblico. Tale progettazione dovrebbe, in particolare, sostenere l'accesso per le persone emarginate dal punto di vista finanziario o a rischio di emarginazione finanziaria, le persone con disabilità garantendo l'osservanza dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[32] (atto europeo sull'accessibilità), le persone con limitazioni funzionali che beneficerebbero a loro volta dell'accessibilità, o le persone con competenze digitali limitate e le persone anziane. A tal fine l'euro digitale dovrebbe avere caratteristiche d'uso semplici e facili da gestire ed essere sufficientemente accessibile attraverso un'ampia gamma di dispositivi hardware per soddisfare le esigenze dei diversi gruppi della popolazione. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero prestare servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale, indipendentemente dal fatto che tali utenti detengano conti di pagamento in euro non digitale. Tali utenti dovrebbero altresì essere autorizzati a disporre di conti di pagamento in euro digitale ***online*** presso prestatori di servizi di pagamento diversi da quelli presso cui hanno conti di pagamento in euro non digitale.

[32] Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) L'euro digitale dovrebbe sostenere ***la programmazione delle*** operazioni di pagamento in euro digitale condizionate da parte dei prestatori di servizi di pagamento. L'euro digitale non dovrebbe tuttavia essere "moneta programmabile", vale a dire unità che, a causa di condizioni di spesa intrinsecamente definite, possono essere utilizzate solo per acquistare determinati tipi di beni o servizi o sono soggette a limiti temporali oltre i quali non sono più utilizzabili. Le operazioni di pagamento condizionate sono pagamenti attivati automaticamente da un software sulla base di condizioni prestabilite e concordate. I pagamenti condizionati non dovrebbero avere per oggetto o per effetto l'uso dell'euro digitale come moneta programmabile. I prestatori di servizi di pagamento potrebbero sviluppare diversi tipi di logica per offrire agli utenti dell'euro digitale una serie di operazioni di pagamento condizionate, ***tra cui*** le operazioni di pagamento automatizzate per il collocamento o il prelievo di euro digitali, gli ordini di pagamento permanenti che attivano pagamenti automatici di un determinato importo a una data specifica e i pagamenti tra macchine in cui tali macchine sono programmate per attivare automaticamente i pagamenti per i propri pezzi di ricambio al momento dell'ordine, per l'addebito e il pagamento dell'energia elettrica alle condizioni di mercato più favorevoli, per il pagamento delle assicurazioni, nonché dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione proporzionalmente all'uso.	(55) L'euro digitale ***online*** dovrebbe sostenere ***le*** operazioni di pagamento in euro digitale condizionate da parte dei prestatori di servizi di pagamento. L'euro digitale non dovrebbe tuttavia essere "moneta programmabile", vale a dire unità che, a causa di condizioni di spesa intrinsecamente definite, possono essere utilizzate solo per acquistare determinati tipi di beni o servizi o sono soggette a limiti temporali oltre i quali non sono più utilizzabili. Le operazioni di pagamento condizionate sono pagamenti attivati automaticamente da un software sulla base di condizioni prestabilite e concordate. I pagamenti condizionati non dovrebbero avere per oggetto o per effetto l'uso dell'euro digitale come moneta programmabile. I prestatori di servizi di pagamento potrebbero sviluppare diversi tipi di logica per offrire agli utenti dell'euro digitale ***online*** una serie di operazioni di pagamento condizionate, ***quali*** le operazioni di pagamento automatizzate per il collocamento o il prelievo di euro digitali, gli ordini di pagamento permanenti che attivano pagamenti automatici di un determinato importo a una data specifica e i pagamenti tra macchine in cui tali macchine sono programmate per attivare automaticamente i pagamenti per i propri pezzi di ricambio al momento dell'ordine, per l'addebito e il pagamento dell'energia elettrica alle condizioni di mercato più favorevoli, per il pagamento delle assicurazioni, nonché dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione proporzionalmente all'uso.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Considerando 56

Testo della Commissione	*Emendamento*
(56) Per facilitare l'uso dell'euro digitale e la prestazione di servizi innovativi, l'Eurosistema dovrebbe sostenere la fornitura di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate. In primo luogo, alcuni tipi di servizi di pagamento condizionati potrebbero essere sostenuti mediante misure, norme e standard dettagliati che potrebbero aiutare i prestatori di servizi di pagamento a sviluppare e gestire applicazioni interoperabili che eseguono la logica condizionale. Ciò potrebbe includere una serie di strumenti tecnici quali le interfacce per programmi applicativi. In secondo luogo, l'Eurosistema potrebbe fornire funzionalità aggiuntive nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale, necessarie per la prestazione di servizi di pagamento condizionati agli utenti dell'euro digitale. Ciò potrebbe facilitare l'accantonamento di fondi nell'infrastruttura di regolamento per la futura esecuzione di alcuni pagamenti condizionati. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adattare la logica operativa per le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate conformemente agli standard e alle interfacce per programmi applicativi che l'Eurosistema può adottare per facilitare tali operazioni.	(56) Per facilitare l'uso dell'euro digitale ***online*** e la prestazione di servizi innovativi, l'Eurosistema dovrebbe sostenere la fornitura di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate. In primo luogo, alcuni tipi di servizi di pagamento condizionati potrebbero essere sostenuti mediante misure, norme e standard dettagliati che potrebbero aiutare i prestatori di servizi di pagamento a sviluppare e gestire applicazioni interoperabili che eseguono la logica condizionale. Ciò potrebbe includere una serie di strumenti tecnici quali le interfacce per programmi applicativi. In secondo luogo, l'Eurosistema potrebbe fornire funzionalità aggiuntive nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale, necessarie per la prestazione di servizi di pagamento condizionati agli utenti dell'euro digitale. Ciò potrebbe facilitare l'accantonamento di fondi nell'infrastruttura di regolamento per la futura esecuzione di alcuni pagamenti condizionati. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adattare la logica operativa per le operazioni di pagamento in euro digitale condizionate conformemente agli standard e alle interfacce per programmi applicativi che l'Eurosistema può adottare per facilitare tali operazioni.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) I portafogli europei di identità digitale potrebbero facilitare le operazioni digitali consentendo l'autenticazione, l'identificazione e lo scambio di attributi, compresi licenze e certificati. Tali portafogli dovrebbero contribuire all'effettivo accesso universale all'euro digitale e al relativo utilizzo. Gli Stati membri dovrebbero emettere portafogli europei di identità digitale sulla base di standard e prassi comuni stabiliti nella normativa di attuazione. Il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe disporre di salvaguardie solide e specifiche per garantire la vita privata e la protezione dei dati e una certificazione di sicurezza di alto livello. Le soluzioni front-end che devono essere sviluppate dalla Banca centrale europea dovrebbero pertanto tenere debitamente conto delle specifiche tecniche che disciplinano i portafogli europei di identità digitale. Ciò consentirebbe la pertinente interoperabilità con i portafogli europei di identità digitale che permetterebbe di sfruttare tali vantaggi. Sulla base della scelta degli utenti, l'interoperabilità con il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe anche consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela a norma del regolamento (UE) [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 421 final]. Inoltre, per conseguire un'esperienza coerente dei clienti, gli intermediari potrebbero scegliere di integrare pienamente i loro servizi front-end in euro digitale nelle specifiche che disciplinano i portafogli europei di identità digitale.	(57) I portafogli europei di identità digitale potrebbero facilitare le operazioni digitali consentendo l'autenticazione, l'identificazione e lo scambio di attributi, compresi licenze e certificati. Tali portafogli dovrebbero contribuire all'effettivo accesso universale all'euro digitale ***online*** e al relativo utilizzo. Gli Stati membri dovrebbero emettere portafogli europei di identità digitale sulla base di standard e prassi comuni stabiliti nella normativa di attuazione. Il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe disporre di salvaguardie solide e specifiche per garantire la vita privata e la protezione dei dati e una certificazione di sicurezza di alto livello. Le soluzioni front-end che devono essere sviluppate dalla Banca centrale europea dovrebbero pertanto tenere debitamente conto delle specifiche tecniche che disciplinano i portafogli europei di identità digitale. Ciò consentirebbe la pertinente interoperabilità con i portafogli europei di identità digitale che permetterebbe di sfruttare tali vantaggi. Sulla base della scelta degli utenti, l'interoperabilità con il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe anche consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela a norma del regolamento (UE) [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 421 final]. Inoltre, per conseguire un'esperienza coerente dei clienti, gli intermediari potrebbero scegliere di integrare pienamente i loro servizi front-end in euro digitale ***online*** nelle specifiche che disciplinano i portafogli europei di identità digitale.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Gli utenti dovrebbero essere in grado, se lo desiderano, di effettuare l'on-boarding e autorizzare i pagamenti con l'euro digitale utilizzando i portafogli europei di identità digitale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere tenuti ad accettare i portafogli europei di identità digitale per la verifica delle identità dei clienti sia potenziali che esistenti, in linea con il regolamento (UE) [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 421 final]. Per facilitare l'apertura di conti in euro digitale in tutta l'Unione, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero inoltre poter contare su attestati qualificati forniti dai portafogli europei di identità digitale, anche per l'esecuzione a distanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero altresì accettare l'uso dei portafogli europei di identità digitale se il pagatore desidera utilizzare il portafoglio per autorizzare il pagamento nell'ambito di operazioni di pagamento in euro digitale. ***Inoltre, per agevolare i pagamenti di prossimità in euro digitale effettuati offline, dovrebbe essere possibile utilizzare i portafogli europei di identità digitale per la conservazione degli euro digitali nel dispositivo di pagamento.***	(58) Gli utenti dovrebbero essere in grado, se lo desiderano, di effettuare l'on-boarding e autorizzare i pagamenti con l'euro digitale utilizzando i portafogli europei di identità digitale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere tenuti ad accettare i portafogli europei di identità digitale per la verifica delle identità dei clienti sia potenziali che esistenti, in linea con il regolamento (UE) [inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 421 final]. Per facilitare l'apertura di conti in euro digitale ***online*** in tutta l'Unione, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero inoltre poter contare su attestati qualificati forniti dai portafogli europei di identità digitale, anche per l'esecuzione a distanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero altresì accettare l'uso dei portafogli europei di identità digitale se il pagatore desidera utilizzare il portafoglio per autorizzare il pagamento nell'ambito di operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate online***.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità***. Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale***. Al fine di conseguire tali	(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, ***in particolare quelle che si avvalgono di pagamenti istantanei,*** basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione***, nel commercio elettronico*** e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, ***protocolli,*** norme e processi comuni ***che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati*** ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private***, se***

obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private ***con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno***.

del caso.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Per facilitare la risoluzione delle controversie, la Banca centrale europea dovrebbe fornire ai prestatori di servizi di pagamento e agli utenti dell'euro digitale un supporto tecnico e funzionale per la risoluzione delle controversie, almeno in relazione alle controversie (preliminari) di natura tecnica e per frode. Le controversie di natura tecnica comprendono, tra l'altro, le situazioni in cui l'importo dell'operazione è diverso, in cui vi sono duplicati o in cui manca l'autorizzazione o la preconvalida. Le controversie per frode comprendono, tra l'altro, le situazioni di furto d'identità, frode d'identità degli esercenti, merci contraffatte.	(60) Per facilitare la risoluzione delle controversie ***relative alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, nonché alle operazioni di conferimento e prelievo di fondi per le operazioni in euro digitale effettuate offline***, la Banca centrale europea dovrebbe fornire ai prestatori di servizi di pagamento e agli utenti dell'euro digitale un supporto tecnico e funzionale per la risoluzione delle controversie, almeno in relazione alle controversie (preliminari) di natura tecnica e per frode. Le controversie di natura tecnica comprendono, tra l'altro, le situazioni in cui l'importo dell'operazione è diverso, in cui vi sono duplicati o in cui manca l'autorizzazione o la preconvalida. Le controversie per frode comprendono, tra l'altro, le situazioni di furto d'identità, frode d'identità degli esercenti, merci contraffatte.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(60 bis) Al fine di garantire l'applicazione coerente del codice che disciplina il funzionamento dell'euro digitale e in considerazione del ruolo della Banca centrale europea in quanto gestore dell'infrastruttura per l'euro digitale online, nonché progettista e normatore del dispositivo per l'euro digitale offline, le controversie tra i prestatori di servizi di pagamento derivanti dall'applicazione di tale codice dovrebbero essere decise nell'ambito di un'unica funzione di risoluzione delle controversie svolta dalla Banca centrale europea su base contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. Tale accordo prevede una chiara ripartizione delle responsabilità, fondata su un nesso causale tra la fornitura dell'infrastruttura da parte della Banca centrale europea e l'applicazione del codice, nonché le questioni che ne derivano. Per salvaguardare l'imparzialità, la funzione dovrebbe operare in base a norme interne e a un quadro di governance che garantisca la separazione operativa e la piena indipendenza dai compiti di sorveglianza sui sistemi di pagamento della Banca centrale europea. Le decisioni adottate in tale contesto dovrebbero vincolare i prestatori partecipanti in virtù dei loro impegni contrattuali, fatto salvo l'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali previsti dal diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Per accedere all'euro digitale e utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero ricevere servizi front-end. Tali utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti ***dai prestatori di servizi di pagamento e*** dalla Banca centrale europea. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero ***poter scegliere di affidarsi ai*** servizi front-end forniti ***da altri portatori di interessi, compresa la*** Banca centrale europea***, in particolare nel caso in cui i costi di sviluppo e gestione dei servizi*** front-end***, comprese le applicazioni, siano sproporzionati***. Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai prestatori di servizi di pagamento o ***dalla Banca centrale europea***. ***A tale riguardo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere la capacità di fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti*** dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.	(61) Per accedere all'euro digitale e utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero ricevere servizi front-end. Tali utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. ***A tale riguardo,*** i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero ***avere la capacità di fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i*** servizi front-end forniti ***dalla*** Banca centrale europea***. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere la capacità di fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso le proprie soluzioni*** front-end. Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai prestatori di servizi di pagamento o dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(61 bis) I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale dovrebbero garantire che i servizi di pagamento in euro digitale, nell'ambito dei servizi front-end per l'accesso all'euro digitale e per il suo utilizzo, siano conformi agli standard tecnici e di sicurezza stabiliti o certificati dalla Banca centrale europea. A tal fine, la Banca centrale europea dovrebbe elaborare gli standard tecnici, operativi e di sicurezza, incluso, se del caso, il processo di certificazione, per i dispositivi per l'euro digitale offline e per i conti di pagamento in euro digitale, al fine di garantire un'esecuzione resiliente, sicura e agevole dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) ***Per evitare interferenze nelle relazioni con i clienti dei prestatori di servizi di pagamento e nel loro ruolo nella distribuzione dell'euro digitale, le soluzioni front-end fornite dalla Banca centrale europea dovrebbero limitarsi a fornire un'interfaccia tra gli utenti dell'euro digitale e le infrastrutture di pagamento dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, l'Eurosistema non avrebbe un rapporto contrattuale con gli utenti dell'euro digitale, neppure in caso di utilizzo da parte di questi ultimi***	(62) La BCE e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.

dei servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La BCE e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Per consentire un'agevole esperienza degli utenti, i prestatori di servizi di pagamento che forniscono agli utenti dell'euro digitale servizi front-end per accedere all'euro digitale e utilizzarlo dovrebbero fare in modo che gli utenti dell'euro digitale possano accedere all'euro digitale e utilizzarlo in modo rapido e semplice. In particolare, i conti di pagamento in euro digitale dovrebbero essere chiaramente contrassegnati utilizzando il logo digitale ufficiale dell'euro digitale. I conti di pagamento in euro digitale dovrebbero essere accessibili tramite una delle pagine principali del sito internet o un'applicazione, o altri servizi front-end, su un piano di parità con i conti di pagamento in euro non digitale.	(63) Per consentire un'agevole esperienza degli utenti, i prestatori di servizi di pagamento che forniscono agli utenti dell'euro digitale servizi front-end per accedere all'euro digitale e utilizzarlo dovrebbero fare in modo che gli utenti dell'euro digitale possano accedere all'euro digitale e utilizzarlo in modo rapido e semplice. In particolare, i conti di pagamento in euro digitale ***online e i dispositivi per l'euro digitale offline*** dovrebbero essere chiaramente contrassegnati utilizzando il logo digitale ufficiale dell'euro digitale. I conti di pagamento in euro digitale ***online*** dovrebbero essere accessibili tramite una delle pagine principali del sito internet o un'applicazione, o altri servizi front-end, su un piano di parità con i conti di pagamento in euro non digitale.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Al fine di consentire il regolamento istantaneo, in circostanze normali le operazioni in euro digitale effettuate sia online che offline, anche nel contesto del conferimento e del prelievo di fondi ***e come funzionalità a cascata e a cascata inversa***, dovrebbero essere regolate istantaneamente nel giro di pochi secondi. Il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe essere eseguito nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe avvenire al momento della registrazione degli euro digitali in questione del pagatore e del beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dalla Banca centrale europea, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore, o dalla tecnologia utilizzata. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dovrebbe cercare di garantire l'adattamento alle nuove tecnologie, compresa la tecnologia a registro distribuito.	(64) Al fine di consentire il regolamento istantaneo, in circostanze normali le operazioni in euro digitale effettuate sia online che offline, anche nel contesto del conferimento e del prelievo di fondi, dovrebbero essere regolate istantaneamente nel giro di pochi secondi. Il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe essere eseguito nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe avvenire al momento della registrazione degli euro digitali in questione del pagatore e del beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dalla Banca centrale europea, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore, o dalla tecnologia utilizzata. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale ***online*** dovrebbe cercare di garantire l'adattamento alle nuove tecnologie, compresa la tecnologia a registro distribuito.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) ***A causa dell'assenza di connettività di rete,*** il regolamento ***dei pagamenti di prossimità*** in euro digitale ***effettuati*** offline dovrebbe avvenire ***nella memoria locale del dispositivo di pagamento, rispettivamente dei pagatori e dei beneficiari***. ***I pagamenti di prossimità*** in euro digitale ***effettuati*** offline dovrebbero essere ***regolati*** nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale dovrebbe avvenire ***al*** momento ***dell'aggiornamento delle registrazioni delle pertinenti disponibilità di*** euro digitale ***nei dispositivi di conservazione locale, rispettivamente*** del pagatore ***e*** del beneficiario***, indipendentemente dal fatto che gli*** euro ***digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore detenuti, o dalla tecnologia utilizzata***.	(65) Il regolamento ***delle operazioni di pagamento*** in euro digitale ***effettuate*** offline dovrebbe avvenire ***senza la necessità di un'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale***. ***Le operazioni di pagamento*** in euro digitale ***effettuate*** offline dovrebbero essere ***regolate*** nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale dovrebbe avvenire ***nel*** momento ***in cui i fondi presenti sul dispositivo per l'***euro digitale ***offline*** del pagatore ***sono trasferiti direttamente al dispositivo per l'euro digitale offline*** del beneficiario ***senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento o dell'infrastruttura di regolamento dell'***euro ***digitale***.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di	(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale ***online*** a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale ***online***, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale ***online***, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un

pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.	prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale ***online*** e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale ***online*** di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) La prevenzione delle frodi da parte dei prestatori di servizi di pagamento è essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e per l'integrità dei dati personali trattati nei pagamenti in euro digitale, nonché per garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. La prevenzione delle frodi svolge un ruolo essenziale nel mantenere la fiducia nella moneta unica. A tal fine la Banca centrale europea ***può*** istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a	(68) La prevenzione delle frodi da parte dei prestatori di servizi di pagamento è essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e per l'integrità dei dati personali trattati nei pagamenti in euro digitale, nonché per garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. La prevenzione delle frodi svolge un ruolo essenziale nel mantenere la fiducia nella moneta unica. A tal fine la Banca centrale europea ***dovrebbe*** istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a

sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online. Un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi fornisce una serie di funzioni essenziali per individuare le tipologie di frode che un singolo prestatore di servizi di pagamento non sarebbe in grado di individuare da solo. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti. Il trasferimento di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento e il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbero essere soggetti a misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia ***per garantire che*** i singoli utenti dell'euro digitale non ***siano*** identificati dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi.

sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online. Un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi fornisce una serie di funzioni essenziali per individuare le tipologie di frode che un singolo prestatore di servizi di pagamento non sarebbe in grado di individuare da solo. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti. Il trasferimento di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento e il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbero essere soggetti a misure ***tecniche,*** di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia***.*** I singoli utenti dell'euro digitale non ***dovrebbero essere*** identificati dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi. ***Le misure in vigore dovrebbero garantire che l'incidenza delle frodi relative all'euro digitale non superi quella osservata per mezzi di pagamento digitali comparabili e, in particolare per l'euro digitale offline, che l'incidenza della doppia spesa o della contraffazione non superi quella del contante.***

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) Per elaborare i pagamenti in euro digitale online o offline, è essenziale che i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli emittenti di portafogli europei di identità digitale ottengano l'accesso alle tecnologie NFC (near-field communication, comunicazione in prossimità) sui dispositivi mobili. Tali componenti comprendono in particolare, ma non solo, le antenne NFC e i cosiddetti elementi sicuri dei dispositivi mobili (ad esempio Universal Integrated Circuit Card (UICC), embedded SE (eSE) e microSD ecc.). È pertanto necessario garantire che, ogniqualvolta necessario per prestare servizi in euro digitale, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica non rifiutino l'accesso alle antenne NFC e agli elementi sicuri. La moneta di banca centrale a corso legale dovrebbe essere ampiamente accessibile. Affinché ciò sia garantito anche nell'economia digitale, i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli operatori dei portafogli europei di identità digitale hanno il diritto di salvare software sull'hardware dei pertinenti dispositivi mobili in modo da rendere tecnicamente possibili le operazioni con l'euro digitale sia online che offline. A tal fine i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere tenuti a garantire l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tutte le componenti hardware e software, ove necessario per le operazioni in euro digitale effettuate online e offline. In tutti i casi, tali operatori sarebbero tenuti a fornire una capacità adeguata in termini di pertinenti	(69) Per elaborare i pagamenti in euro digitale online o offline, è essenziale che i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli emittenti di portafogli europei di identità digitale ottengano l'accesso alle tecnologie NFC (near-field communication, comunicazione in prossimità) sui dispositivi mobili. Tali componenti comprendono in particolare, ma non solo, le antenne NFC e i cosiddetti elementi sicuri dei dispositivi mobili (ad esempio Universal Integrated Circuit Card (UICC), embedded SE (eSE) e microSD ecc.). È pertanto necessario garantire che, ogniqualvolta necessario per prestare servizi in euro digitale, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica non rifiutino l'accesso alle antenne NFC e agli elementi sicuri. La moneta di banca centrale a corso legale dovrebbe essere ampiamente accessibile. Affinché ciò sia garantito anche nell'economia digitale, i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli operatori dei portafogli europei di identità digitale hanno il diritto di salvare software sull'hardware dei pertinenti dispositivi mobili in modo da rendere tecnicamente possibili le operazioni con l'euro digitale sia online che offline. A tal fine i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere tenuti a garantire l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tutte le componenti hardware e software, ove necessario per le operazioni in euro digitale effettuate online e offline. In tutti i casi, tali operatori sarebbero tenuti a fornire una capacità adeguata in termini di pertinenti

componenti hardware e software dei dispositivi mobili per l'elaborazione delle operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate online e per la conservazione degli euro digitali sui dispositivi mobili per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline***. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, che obbliga i gatekeeper a fornire a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell'interoperabilità, con il sistema operativo, le componenti hardware o software dei dispositivi mobili, applicabile ai mezzi di pagamento digitali nuovi e esistenti, compreso l'euro digitale.

componenti hardware e software dei dispositivi mobili per l'elaborazione delle operazioni di pagamento in euro digitale. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, che obbliga i gatekeeper a fornire a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell'interoperabilità, con il sistema operativo, le componenti hardware o software dei dispositivi mobili, applicabile ai mezzi di pagamento digitali nuovi e esistenti, compreso l'euro digitale.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Considerando 70

Testo della Commissione	*Emendamento*
(70) I diritti alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale sono diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come sottolineato dal comitato europeo per la protezione dei dati[34], un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati è fondamentale per garantire la fiducia degli europei nel futuro euro digitale. Ciò è anche in linea con i principi di politica pubblica del G7 per le valute digitali di banca centrale per l'uso al dettaglio. Il trattamento dei dati personali ai fini della conformità e nel contesto del presente regolamento sarebbe effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679[35] e del regolamento (UE) ***2018/1715***[36], nonché, se del caso, della	(70) I diritti alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale sono diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Come sottolineato dal comitato europeo per la protezione dei dati[34], un elevato livello di tutela della vita privata e di protezione dei dati è fondamentale per garantire la fiducia degli europei nel futuro euro digitale. Ciò è anche in linea con i principi di politica pubblica del G7 per le valute digitali di banca centrale per l'uso al dettaglio. Il trattamento dei dati personali ai fini della conformità e nel contesto del presente regolamento sarebbe effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679[35] e del regolamento (UE) ***2018/1725***[36], nonché, se del caso, della

direttiva 2002/58/CE[37].

[34] Dichiarazione sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati, adottata il 10 ottobre 2022.

[35] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[36] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

[37] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

direttiva 2002/58/CE[37].

[34] Dichiarazione sulle scelte di progettazione per un euro digitale dal punto di vista della vita privata e della protezione dei dati, adottata il 10 ottobre 2022.

[35] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[36] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

[37] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) L'euro digitale dovrebbe pertanto essere progettato in modo da ridurre il trattamento dei dati personali da parte dei	(71) L'euro digitale dovrebbe pertanto essere progettato in modo da ridurre il trattamento dei dati personali da parte dei

prestatori di servizi di pagamento e della Banca centrale europea al minimo necessario per garantire il suo corretto funzionamento. L'euro digitale dovrebbe essere disponibile ***offline,*** con un livello di tutela della vita privata nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici. Il regolamento delle operazioni in euro digitale dovrebbe essere concepito in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.

prestatori di servizi di pagamento e della Banca centrale europea al minimo necessario per garantire il suo corretto funzionamento. L'euro digitale ***offline*** dovrebbe essere disponibile con un livello di tutela della vita privata nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici. Il regolamento delle operazioni in euro digitale dovrebbe essere concepito in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi ***di conservazione locale*** per i pagamenti in euro digitale effettuati offline sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei	(73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi ***per l'euro digitale offline*** per i pagamenti in euro digitale effettuati offline sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei

cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a compiti di interesse pubblico esistenti o a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ***ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366***. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255.	cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a compiti di interesse pubblico esistenti o a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ***all'euro digitale***. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono pagamenti che avvengono in stretta prossimità fisica ("in presenza")***. Esse presentano similitudini con le operazioni in contanti*** e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero pertanto trattare i dati personali relativi alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, ma solo i dati personali relativi al ***deposito*** o al prelievo ***di euro digitali dai conti di pagamento in euro digitale per caricarli sui dispositivi di conservazione locale o***	(75) Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono pagamenti che avvengono in stretta prossimità fisica ("in presenza") ***o a distanza tramite un collegamento di comunicazione digitale, qualora entrambi i dispositivi siano connessi. Le disponibilità di euro digitale offline sono conservate in forma digitale nel dispositivo e non richiedono né conti né infrastrutture di regolamento per eseguire la transazione. Si tratta di caratteristiche simili a quelle del contante*** e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata. I prestatori di servizi di pagamento

dai dispositivi di conservazione locale per trasferirli ai conti di pagamento in euro digitale. Tali dati comprendono l'identificativo ***dei dispositivi di conservazione locale*** che i prestatori di servizi di pagamento attribuiscono a un utente dell'euro digitale che detiene l'euro digitale offline. Tale livello di tutela della vita privata sarebbe paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici quando i prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali relativi all'identità di un utente e dati relativi al modo in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi. Ciò significa che non dovrebbe avere luogo alcun monitoraggio dei dati delle operazioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.	non dovrebbero pertanto trattare i dati personali relativi alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, ma solo i dati personali relativi al ***conferimento di fondi al dispositivo per l'euro digitale offline*** o al ***loro*** prelievo ***da tale dispositivo***. Tali dati comprendono l'identificativo ***del dispositivo per l'euro digitale offline*** che i prestatori di servizi di pagamento attribuiscono a un utente dell'euro digitale che detiene l'euro digitale offline. Tale livello di tutela della vita privata sarebbe paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici quando i prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali relativi all'identità di un utente e dati relativi al modo in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi. Ciò significa che non dovrebbe avere luogo alcun monitoraggio dei dati delle operazioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale e la gestione della sicurezza e dell'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e	(76) La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale e la gestione della sicurezza e dell'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e

l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. Il compito di mantenere la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale comprende attività volte a garantire la stabilità e la resilienza operativa dell'euro digitale. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sarebbero titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali tratterebbero i dati personali per tali compiti utilizzando misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, quali la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che i dati non possano essere utilizzati per identificare direttamente uno specifico utente dell'euro digitale.	l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. Il compito di mantenere la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale comprende attività volte a garantire la stabilità e la resilienza operativa dell'euro digitale. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sarebbero titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali tratterebbero i dati personali per tali compiti utilizzando misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, quali la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che i dati non possano essere utilizzati per identificare direttamente ***o indirettamente*** uno specifico utente dell'euro digitale ***o collegarlo a operazioni specifiche***.
	Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Al fine di applicare i limiti ***di detenzione*** e garantire il trasferimento eccezionale del conto di pagamento in euro digitale in situazioni di emergenza su richiesta dell'utente dell'euro digitale, è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da garantire il funzionamento efficiente dell'euro digitale in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale possono detenere conti di pagamento in euro digitale in diversi Stati membri. All'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero garantire che il	(77) Al fine di applicare i limiti e garantire il trasferimento eccezionale del conto di pagamento in euro digitale in situazioni di emergenza su richiesta dell'utente dell'euro digitale, è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da garantire il funzionamento efficiente dell'euro digitale in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale ***online*** possono detenere conti di pagamento in euro digitale in diversi Stati membri. All'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero garantire che il trattamento dei

trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Se del caso e per ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alla conservazione decentrata dei dati.

dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Se del caso e per ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alla conservazione decentrata dei dati.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) ***A differenza delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online non si limitano alle operazioni di prossimità fisica e possono essere utilizzate per trasferire fondi a distanza tra gli utenti dell'euro digitale.*** Per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***le valute digitali di banca centrale potrebbero presentare maggiori*** rischi AML/CFT ***rispetto al contante, in quanto fungerebbero da strumento la cui liquidità è simile a quella del contante ma senza le limitazioni alla portabilità implicite in quest'ultimo***. È pertanto opportuno stabilire che un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online sia soggetta alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio[39].	(80) Per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***i*** rischi AML/CFT ***sono simili a quelli associati a mezzi di pagamento digitali comparabili***. È pertanto opportuno stabilire che un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online sia soggetta alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio[39].
[39] Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi	[39] Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi

che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Considerando 80 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(80 bis) Mentre le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline presentano similitudini con le operazioni in contanti e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata, limiti di detenzione e di transazione specifici per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono essenziali per attenuare il loro specifico profilo di rischio AML/CFT.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Considerando 80 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(80 ter) La caratteristica dell'euro digitale offline che consente pagamenti con livelli di tutela della vita privata comparabili a quelli del contante, anche senza prossimità fisica quando entrambi i dispositivi sono connessi, richiede un regime AML su misura per tali operazioni offline. Questo regime dovrebbe seguire un approccio basato sui rischi, in linea con le raccomandazioni e le norme degli

organismi internazionali competenti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). La valutazione dovrebbe essere proporzionata al corso legale dell'euro digitale offline. La calibrazione del nuovo regime AML in funzione di tale corso è essenziale affinché l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento non sia indebitamente limitato. Un quadro praticabile è delineato nella raccomandazione 16 del GAFI, punto 8, che prevede un quadro antiriciclaggio semplificato che si discosta dalla tradizionale "regola di viaggio" stabilendo una soglia de minimis. Tale approccio è già recepito nel diritto dell'Unione all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], che consente un'esenzione totale o parziale dai requisiti per determinati prodotti, indipendentemente dalla distanza tra il pagatore e il beneficiario, entro un importo massimo. La Commissione dovrebbe sviluppare questo regime AML/CFT su misura in consultazione con l'AMLA.

[1 bis] Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Mentre le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline presentano similitudini con le operazioni in contanti e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata, limiti di detenzione e di transazione specifici per i pagamenti di prossimità effettuati offline sono essenziali per attenuare i rischi AML/CFT.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(82 bis) Al fine di garantire un'applicazione coerente delle prescrizioni in materia di corso legale e di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE in modo da integrare il presente regolamento adottando atti delegati per quanto riguarda ulteriori deroghe all'obbligo di accettazione e i tipi di dati personali trattati dai prestatori di servizi di pagamento, dalla Banca centrale europea, dalle banche centrali nazionali e dai prestatori di servizi di supporto. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Considerando 85

Testo della Commissione	*Emendamento*
(85) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un parere congiunto il ***[XX XX*** 2023***]***,	(85) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[41], il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un parere congiunto il ***17 ottobre*** 2023,
[41] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).	[41] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di adeguare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di garantirne l'uso come moneta unica, il presente regolamento istituisce l'euro digitale e stabilisce norme riguardanti in particolare il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali.	Il presente regolamento istituisce l'euro digitale e stabilisce norme riguardanti in particolare ***la sua emissione,*** il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "euro digitale": la forma digitale della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche;	1. "euro digitale": la forma digitale della moneta unica***, sia online che offline,*** a disposizione delle persone fisiche e giuridiche;

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. "euro digitale offline": una rappresentazione digitale del contante, non basata su conto, emessa dalla Banca centrale europea, conservata in forma digitale e accessibile tramite un dispositivo per l'euro digitale offline, che può essere trasferita digitalmente e in modo sicuro a un altro dispositivo per l'euro digitale offline senza la necessità di un'infrastruttura centralizzata di regolamento dell'euro digitale per il regolamento finale delle operazioni, e che può funzionare anche se uno o entrambi i dispositivi per l'euro digitale offline non sono temporaneamente o permanentemente connessi a internet;

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. "euro digitale online": un sistema di pagamento online basato su conto, fornito dalla Banca centrale europea, che richiede un'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale;

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. "soluzione di pagamento al dettaglio sovrana paneuropea": una soluzione di pagamento digitale europea gestita da soggetti privati, che:
	a) è accessibile all'interno dell'Unione;
	b) è gestita da un'impresa stabilita nell'Unione che non è soggetta al controllo di terzi stabiliti al di fuori dell'Unione e la cui infrastruttura essenziale è situata all'interno del SEE in conformità del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis];
	c) funziona secondo norme riconosciute a livello dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[2 bis] o è tecnicamente integrata nei sistemi conformi alla SEPA per quanto riguarda i bonifici, i pagamenti istantanei al punto di interazione o gli schemi di carte di debito stabiliti

nell'Unione;

d) offre funzionalità di pagamento per le persone fisiche;

e) consente pagamenti in tutti gli Stati membri della zona euro, direttamente o attraverso l'interoperabilità con altre soluzioni di pagamento al dettaglio sovrane europee;

f) è soggetta alla sorveglianza e alla vigilanza dell'Eurosistema sui requisiti a livello dell'Unione, in collaborazione, se del caso, con le autorità nazionali competenti;

[1 bis] Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).

[2 bis] Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/260/oj).

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "conto di pagamento in euro digitale": un conto detenuto da uno o più utenti dell'euro digitale presso un prestatore di servizi di pagamento per accedere ad euro digitali registrati nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale ***o in un dispositivo per l'euro digitale offline*** e per	5. "conto di pagamento in euro digitale": un conto detenuto da uno o più utenti dell'euro digitale ***online*** presso un prestatore di servizi di pagamento per accedere ad euro digitali ***online*** registrati nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale e per disporre o ricevere operazioni

disporre o ricevere operazioni di pagamento in euro digitale**,** effettuate ***offline o*** online ***e*** indipendentemente dalla tecnologia e dalla struttura dei dati;	di pagamento in euro digitale effettuate online**,** indipendentemente dalla tecnologia e dalla struttura dei dati;

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. "dispositivo per l'euro digitale offline": elemento sicuro in cui l'euro digitale offline è conservato e che soddisfa i requisiti software e hardware stabiliti dalla Banca centrale europea per garantire la sicurezza, la resilienza e l'integrità della sua conservazione e del suo trasferimento mediante operazioni di pagamento in euro digitale;

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "portafogli europei di identità digitale": i portafogli ***di cui*** all'articolo ***6 bis*** del regolamento (***EUDIWR***) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento*** del Parlamento europeo e del Consiglio ***che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea – COM(2021) 281 final]***;	6. "portafogli europei di identità digitale": i portafogli ***europei di identità digitale quali definiti*** all'articolo ***3, punto 42),*** del regolamento (***UE***) ***n. 910/2014*** del Parlamento europeo e del Consiglio***[1 bis]***;

[1 bis] Regolamento (UE) n. 910/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. "servizio di pagamento in euro digitale offline": una delle attività operative di cui all'allegato I;

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "servizio di pagamento in euro digitale": una delle attività operative di cui all'allegato I;	8. "servizio di pagamento in euro digitale": una delle attività operative di cui all'allegato I ***bis***;

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. "pagatore": chiunque abbia un conto di pagamento in euro digitale e autorizzi un ordine di pagamento da tale conto di pagamento in euro digitale;	9. "pagatore": ***chiunque disponga di euro digitali offline in un dispositivo per l'euro digitale offline e li trasferisca a un altro dispositivo per l'euro digitale offline o*** chiunque abbia un conto di pagamento in euro digitale ***online*** e autorizzi un ordine di pagamento da tale conto di pagamento in euro digitale ***online***;

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "conferimento di fondi (funding)": il processo mediante il quale un utente dell'euro digitale acquisisce euro digitali, in cambio di contante o di altri fondi, ***e*** che ***crea*** una passività diretta della Banca centrale europea o di una banca centrale nazionale nei confronti di tale utente dell'euro digitale;	11. "conferimento di fondi (funding)": il processo mediante il quale un utente dell'euro digitale acquisisce euro digitali, in cambio di contante o di altri fondi, che ***costituiscono*** una passività diretta della Banca centrale europea o di una banca centrale nazionale nei confronti di tale utente dell'euro digitale;

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. "operazione di pagamento in euro digitale effettuata offline": un'operazione di pagamento in euro digitale, effettuata in prossimità fisica, in cui l'autorizzazione e il regolamento avvengono nei dispositivi di conservazione locale sia del pagatore che	15. "operazione di pagamento in euro digitale effettuata offline": un'operazione di pagamento in euro digitale, effettuata in prossimità fisica ***o tramite un collegamento di comunicazione digitale tra il pagatore e il beneficiario, tra il***

del beneficiario;	***dispositivo per l'euro digitale offline del pagatore e il dispositivo per l'euro digitale offline del beneficiario***, in cui l'autorizzazione e il regolamento avvengono nei dispositivi di conservazione locale sia del pagatore che del beneficiario;

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17. "operazione di pagamento in euro digitale condizionata": un'operazione di pagamento in euro digitale che è disposta automaticamente una volta soddisfatte le condizioni predefinite concordate dal pagatore e dal beneficiario;	17. "operazione di pagamento in euro digitale condizionata": un'operazione di pagamento in euro digitale ***effettuata online*** che è disposta automaticamente una volta soddisfatte le condizioni predefinite concordate dal pagatore e dal beneficiario;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "infrastruttura di regolamento dell'euro digitale": l'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema;	19. "infrastruttura di regolamento dell'euro digitale": l'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale ***online*** adottata dall'Eurosistema;

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "mezzi di pagamento digitali comparabili": mezzi di pagamento digitali, compresi il pagamento tramite carta di debito e il pagamento istantaneo al punto di interazione, ma esclusi il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
26. "trasferimento": su richiesta di un utente dell'euro digitale, il trasferimento da un prestatore di servizi di pagamento a un altro delle informazioni su tutti i servizi di pagamento in euro digitale o su alcuni di essi, compresi i pagamenti ricorrenti, eseguiti su un conto di pagamento in euro digitale, o delle disponibilità di euro digitale da un conto di pagamento in euro digitale all'altro, o entrambe le forme di trasferimento, chiudendo o senza chiudere il precedente conto di pagamento in euro digitale e mantenendo nel contempo lo stesso identificativo di conto;	26. "trasferimento": su richiesta di un utente dell'euro digitale ***online***, il trasferimento da un prestatore di servizi di pagamento a un altro delle informazioni su tutti i servizi di pagamento in euro digitale ***online*** o su alcuni di essi, compresi i pagamenti ricorrenti, eseguiti su un conto di pagamento in euro digitale ***online***, o delle disponibilità di euro digitale da un conto di pagamento in euro digitale ***online*** all'altro, o entrambe le forme di trasferimento, chiudendo o senza chiudere il precedente conto di pagamento in euro digitale ***online*** e mantenendo nel contempo lo stesso identificativo di conto;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27. "identificativo utente": un identificativo unico creato da un prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale per distinguere in modo inequivocabile, ai fini dell'euro digitale online, gli utenti dell'euro digitale, ma che non è attribuibile dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali a una persona fisica o giuridica identificabile;	27. "identificativo utente": un identificativo unico creato da un prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale ***online*** per distinguere in modo inequivocabile, ai fini dell'euro digitale online, gli utenti dell'euro digitale, ma che non è attribuibile dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali a una persona fisica o giuridica identificabile;

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
28. "alias dell'utente": un identificativo pseudonimo unico utilizzato per proteggere l'identità dell'utente nell'elaborazione dei pagamenti in euro digitale che può essere attribuito a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale o dall'utente dell'euro digitale;	28. "alias dell'utente": un identificativo pseudonimo unico utilizzato per proteggere l'identità dell'utente nell'elaborazione dei pagamenti in euro digitale ***effettuati online*** che può essere attribuito a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale ***online*** o dall'utente dell'euro digitale;

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29. "autenticazione dell'utente": un'informazione unica creata dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce	29. "autenticazione dell'utente": un'informazione unica creata dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce

l'euro digitale che, insieme all'identificativo utente, consente a un utente dell'euro digitale di dimostrare la proprietà delle disponibilità di euro digitale online registrate nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale;	l'euro digitale ***online*** che, insieme all'identificativo utente, consente a un utente dell'euro digitale di dimostrare la proprietà delle disponibilità di euro digitale online registrate nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale;

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'euro digitale è istituito come forma digitale della moneta unica.	***1.*** L'euro digitale ***offline*** è istituito come forma digitale della moneta unica.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'istituzione dell'euro digitale online come forma digitale della moneta unica è soggetta alla condizione di cui ai paragrafi 1 ter e 1 quater.

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La Banca centrale europea

informa la Commissione del completamento dei lavori preparatori per l'emissione dell'euro digitale offline di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, non appena tali lavori sono stati completati.

Tenendo conto delle informazioni fornite dalla Banca centrale europea, la Commissione valuta se le soluzioni di pagamento al dettaglio sovrane paneuropee siano operative e consentano di effettuare pagamenti in tutti gli Stati membri della zona euro per quanto riguarda i pagamenti da persona a persona, nei punti vendita e nel commercio elettronico, direttamente o attraverso l'interoperabilità con altre soluzioni di pagamento al dettaglio sovrane europee.

Entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni della Banca centrale europea di cui al primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le conclusioni della propria valutazione a norma del secondo comma.

Nella relazione di cui al terzo comma, la Commissione valuta inoltre:

a) i progressi compiuti dalle soluzioni di pagamento sovrane paneuropee per quanto riguarda il rafforzamento della sovranità e della resilienza europee nei pagamenti;

b) l'impatto di tali soluzioni sulla concorrenza e sull'innovazione nei mercati dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. Nel caso in cui la relazione di cui al paragrafo 1 ter, terzo comma, concluda con una valutazione negativa delle soluzioni di pagamento al dettaglio sovrane paneuropee a norma del paragrafo 1 ter, secondo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per dichiarare tale assenza. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2 quater, l'euro digitale online si considera istituito alla data di entrata in vigore di tale atto delegato.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. La Commissione adotta tali atti delegati entro sei mesi dalla presentazione della sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma del paragrafo 1 ter, terzo comma.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e ***la*** Banca centrale europea e ***le*** banche centrali nazionali ***possono emettere l'euro***	1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e ***la sua emissione può essere effettuata dalla*** Banca centrale europea e ***dalle***

digitale.	banche centrali nazionali.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Banca centrale europea svolge senza indugio tutti i compiti tecnici e organizzativi necessari per l'emissione dell'euro digitale offline, in particolare:
	a) il completamento del codice;
	b) lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture necessarie;
	c) la definizione di tutte le disposizioni organizzative;
	d) la definizione delle disposizioni in materia di governance; nonché
	e) l'efficace completamento di un test pilota con utenti finali reali in un ambiente di test controllato.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. La Banca centrale europea svolge tutti i compiti tecnici e organizzativi relativi all'emissione dell'euro digitale online.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Dopo l'autorizzazione dell'emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea prevede una fase di introduzione di almeno 24 mesi, sia per la forma offline che per quella online, al fine di garantire un adattamento sicuro, resiliente e graduale da parte dell'Eurosistema, dei prestatori di servizi di pagamento e degli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, ***33***, 34, 35 e 38 ***e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37***.	1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli ***3,*** 11, ***16***, 34, 35***, 36, 37*** e 38.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A norma dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/1230 ***del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, modificato dal regolamento (UE) [inserire il riferimento – proposta di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro – COM(2023) 368 final]***, le disposizioni di tale regolamento si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.	4. A norma dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/1230, le disposizioni di tale regolamento si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Fatto salvo l'articolo 37 del presente regolamento, la direttiva (UE) ***2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo*** e il regolamento (UE) ***2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi*** si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.	5. Fatto salvo l'articolo 37 del presente regolamento, la direttiva (UE) ***2024/1640*** e il regolamento (UE) ***2023/1113*** si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La direttiva (UE) ***2015/849, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento – proposta di direttiva antiriciclaggio –COM(2021) 423 final],*** disciplina la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento in relazione all'euro digitale al fine di garantire l'osservanza del capo IX del regolamento (UE) ***n. [x] relativo all'istituzione dell'euro digitale***.	3. La direttiva (UE) ***2024/1640*** disciplina la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime sanzionatorio e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento in relazione all'euro digitale al fine di garantire l'osservanza del capo IX del ***presente*** regolamento.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per sensibilizzare il pubblico in merito alla disponibilità e alle caratteristiche dell'euro digitale e alle possibilità di accedere allo stesso.	5. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per sensibilizzare il pubblico in merito alla disponibilità e alle caratteristiche dell'euro digitale ***offline*** e alle possibilità di accedere allo stesso.

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per sensibilizzare il pubblico in merito alla disponibilità e alle caratteristiche dell'euro digitale online e alle possibilità di accedere allo stesso, una volta istituito a norma dell'articolo 3.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale ha corso legale per i pagamenti offline di un debito pecuniario denominato in euro che hanno luogo all'interno della zona euro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale ha corso legale per i pagamenti ***online*** di un debito pecuniario denominato in euro a un beneficiario residente o stabilito nella zona euro.	2. L'euro digitale ha corso legale per i pagamenti di un debito pecuniario denominato in euro a un beneficiario residente o stabilito nella zona euro.

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di ***10*** persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a ***2*** milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44]***, a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili***;	a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di ***50*** persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a ***10*** milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44];
[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).	[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se il beneficiario è una persona fisica che agisce nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;	c) se il beneficiario è una persona fisica che agisce ***come lavoratore autonomo nello svolgimento di un'attività commerciale o*** nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale ***non*** utilizzano clausole contrattuali che ***non*** sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso dell'euro digitale da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. ***Tali*** clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che ***una clausola contrattuale*** non ***sia stata*** oggetto di negoziato individuale quando ***è stata redatta*** preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto standard e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul ***suo*** contenuto.	I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale utilizzano ***esclusivamente*** clausole contrattuali che sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso dell'euro digitale da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. ***Le*** clausole contrattuali o pratiche commerciali ***di cui al primo comma*** non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che ***le clausole contrattuali*** non ***siano state*** oggetto di negoziato individuale quando ***sono state redatte*** preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto standard e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul ***loro*** contenuto.

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ulteriori deroghe di diritto monetario	***Altre*** deroghe ***adeguate*** di diritto monetario

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento individuando ***ulteriori*** deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo di interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale dell'euro digitale e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento individuando ***altre*** deroghe ***adeguate*** di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo di interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale dell'euro digitale e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea ***e, qualora siano interessati Stati membri non appartenenti alla zona euro, la banca centrale nazionale competente***.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel quadro della direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare i servizi di pagamento in euro	Nel quadro della direttiva ***(UE)*** 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare i servizi di pagamento in euro

digitale di cui all'allegato I a:	digitale di cui all'allegato I ***del presente regolamento per l'euro digitale offline e all'allegato I bis del presente regolamento per l'euro digitale online*** a:

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16***, paragrafo 2***. ***Tali tempistiche sono determinate in relazione allo status di residenti o di visitatori degli utenti dell'euro digitale.***	La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale ***online*** di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'accesso al conferimento e al prelievo automatici di fondi dell'euro digitale online e l'utilizzo degli stessi sono soggetti a restrizioni nei casi di cui alla lettera c).

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente ***o automaticamente*** i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni ***che la Banca centrale europea può adottare conformemente*** all'articolo 16 del presente regolamento.	2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366consentono agli utenti dell'euro digitale ***online*** di conferire o prelevare manualmente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale ***online, detenuti presso lo stesso o un altro prestatore di servizi di pagamento,*** a o da conti di pagamento in euro non digitale, ***dispositivi per l'euro digitale offline*** o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni ***di cui*** all'articolo 16 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale online di conferire o prelevare automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale online detenuti presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento a o da conti di pagamento in euro non digitale, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione delle persone fisiche che utilizzano l'euro digitale offline funzionalità manuali di conferimento e di prelievo di fondi da contante, da un conto in euro digitale online o da qualsiasi conto di pagamento in euro non digitale designato dall'utente dell'euro digitale offline, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 16 e 37.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero consentire ai loro clienti esercenti di prelevare automaticamente i fondi detenuti nei propri dispositivi per l'euro digitale offline per spostarli su conti di pagamento in euro non digitale designati dall'esercente.

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) in qualsiasi momento, ***su base***	a) in qualsiasi momento, se il

continuativa, se il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite conti di pagamento in euro non digitale;	conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite conti di pagamento in euro non digitale***, dispositivi per l'euro digitale offline o conti di pagamento in euro digitale online***;

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di:	I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366consentono agli utenti dell'euro digitale ***online*** di:

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale che superano le eventuali limitazioni ***che la Banca centrale europea può adottare*** in conformità dell'articolo 16 per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online;	a) disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale ***online*** che superano le eventuali limitazioni ***adottate*** in conformità dell'articolo 16 per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online;

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.	Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale ***online*** a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale ***online***.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Gli utenti dell'euro digitale possono avere uno o più conti di pagamento in*** euro digitale ***presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento***.	7. ***Le persone fisiche non possono possedere più di un dispositivo per l'***euro digitale ***offline***.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli utenti dell'euro digitale possono avere uno o più conti di pagamento in euro digitale online presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione ***del pubblico***, a titolo gratuito, informazioni accessibili sulle caratteristiche specifiche dei servizi di pagamento in euro digitale e sulle condizioni della loro distribuzione.	8. ***A partire dalla data di emissione dell'euro digitale,*** i prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione ***dei loro clienti***, a titolo gratuito, informazioni accessibili sulle caratteristiche specifiche dei servizi di pagamento in euro digitale e sulle condizioni della loro distribuzione.

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli enti creditizi che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 prestano a tali persone, su richiesta dei loro clienti, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui	1. Ai fini della distribuzione dell'euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli enti creditizi che prestano servizi di pagamento di cui ai punti 1), 2) o 3), dell'allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 prestano a tali persone, su richiesta dei loro clienti, tutti i servizi di pagamento di base in euro digitale di cui

all'allegato II.	***agli allegati*** II ***e II bis del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non sono titolari di un conto in euro non digitale, il capo IV della direttiva 2014/92/UE ***sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base*** si applica, ad eccezione degli articoli 17 e 18, all'accesso dei consumatori al conto in euro digitale con servizi di base.	2. Per le persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non sono titolari di un conto in euro non digitale, il capo IV della direttiva 2014/92/UE si applica, ad eccezione degli articoli 17 e 18, all'accesso dei consumatori al conto in euro digitale ***online*** con servizi di base.

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) prestare servizi di pagamento di base in euro digitale alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), che non detengono o non intendono detenere un conto di pagamento in euro non digitale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a 3 forniscono sostegno all'inclusione digitale ***alle persone*** con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), il sostegno all'inclusione digitale comprende un'assistenza specifica per l'on-boarding ***a un conto*** in euro digitale e per l'utilizzo di tutti i servizi di base in euro digitale.	4. I prestatori di servizi di pagamento di cui ai paragrafi da 1 a 3 forniscono sostegno all'inclusione digitale ***ai loro clienti*** con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate e le persone anziane. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), il sostegno all'inclusione digitale comprende un'assistenza specifica per l'on-boarding ***ai servizi di pagamento*** in euro digitale e per l'utilizzo di tutti i servizi di base in euro digitale.

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") istituita a norma del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento che istituisce un'Autorità dell'UE per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("AMLA") – COM(2021) 421 final)]*** e l'Autorità bancaria europea emanano congiuntamente orientamenti che specificano l'interazione tra gli obblighi AML/CFT e la prestazione di servizi di pagamento di base in euro digitale, con particolare attenzione all'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è	5. L'Autorità antiriciclaggio dell'Unione ("AMLA") istituita a norma del regolamento (UE) ***2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]*** e l'Autorità bancaria europea emanano congiuntamente orientamenti che specificano l'interazione tra gli obblighi AML/CFT e la prestazione di servizi di pagamento di base in euro digitale, con particolare attenzione all'inclusione finanziaria dei gruppi vulnerabili, compresi i richiedenti asilo o i beneficiari di protezione internazionale, le persone senza indirizzo fisso o i cittadini di paesi terzi che non hanno ottenuto un permesso di soggiorno ma la cui espulsione è impossibile per motivi di fatto o di diritto. ***Tali orientamenti tengono conto dei profili di rischio AML/CFT intrinseci e***

impossibile per motivi di fatto o di diritto.	***distintivi dei servizi di pagamento di base in euro digitale online e offline.***
	[1 bis] Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo***, al fine di definire e attuare la politica monetaria*** e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, ***è possibile assoggettare a limiti*** l'uso dell'euro digitale come riserva di valore.	1. Al fine di consentire alle persone fisiche e giuridiche di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo e di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, l'uso dell'euro digitale come riserva di valore ***è assoggettato a limiti di detenzione che saranno gli stessi in tutti gli Stati membri della zona euro e rispetteranno il principio di proporzionalità.***

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di	2. Al fine di garantire un uso efficace dell'euro digitale come mezzo di

pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo II, fornendo nel contempo un indennizzo per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di ***pagamenti*** in euro digitale, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti.	pagamento avente corso legale e di evitare spese eccessive per gli esercenti soggetti all'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo II, fornendo nel contempo un indennizzo ***adeguato ed equo*** per i pertinenti costi sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura ***obbligatoria*** di ***servizi di pagamento*** in euro digitale, il livello delle spese o delle commissioni che devono essere pagate dalle persone fisiche o dagli esercenti ai prestatori di servizi di pagamento o tra prestatori di servizi di pagamento è soggetto a limiti.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, ***la Banca centrale europea sviluppa strumenti per limitare l'uso dell'***euro ***digitale come riserva di valore e ne decide i parametri e l'utilizzo, conformemente al quadro stabilito nel presente articolo***. ***I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 alle*** persone ***fisiche e*** giuridiche ***di cui all'articolo 12, paragrafo 1, applicano tali limiti ai conti di pagamento in*** euro ***digitale***.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1, ***le persone giuridiche non possono detenere*** euro ***digitali***. ***In caso di interruzione temporanea della rete dovuta a cause di forza maggiore, le*** persone giuridiche ***possono temporaneamente detenere*** euro ***digitali nel proprio dispositivo offline senza alcun limite***. ***Non appena l'interruzione della rete cessa, è effettuato il prelievo automatico dei fondi conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 quater.***

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al*** paragrafo 1***:***	2. ***Ai fini dell'articolo 15,*** paragrafo 1***, le disponibilità di euro digitale che le persone fisiche possono detenere sono soggette a limiti.***

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) salvaguardano gli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, in particolare la stabilità finanziaria;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) garantiscono l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) rispettano il principio di proporzionalità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***I parametri e l'utilizzo degli strumenti di cui al paragrafo 1 si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la*** zona euro.	3. ***La Banca centrale europea, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, redige una relazione sull'impatto dei diversi limiti di detenzione teorici sulla stabilità finanziaria della*** zona euro ***e dei suoi Stati membri***. ***La Banca centrale europea presenta la relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro sei mesi dal completamento dei lavori preparatori per l'emissione dell'euro digitale offline di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis. La relazione è corredata della metodologia utilizzata per i calcoli e contiene almeno le seguenti informazioni:***

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) una valutazione dell'impatto dei diversi limiti di detenzione teorici sulla stabilità finanziaria, nonché sulla competitività e sulla resilienza degli enti creditizi e delle società non finanziarie

nella zona euro, prestando particolare attenzione all'impatto sul finanziamento, sulla liquidità, sulla redditività e sull'erogazione di prestiti da parte degli enti creditizi;

Or. en

Emendamento 151

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) eventuali limitazioni della metodologia o dei dati utilizzati che ne limitino l'applicabilità, e in particolare eventuali fattori di correzione necessari per estrapolare i risultati sulle metriche di liquidità quando i dati utilizzati includono periodi con liquidità di mercato straordinariamente abbondante e riserve in eccesso.

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel valutare gli impatti di cui al primo comma, lettera a), la Banca centrale europea presume, per ciascun limite di detenzione teorico, la piena utilizzazione dei limiti di detenzione teorici in una situazione di liquidità complessiva del mercato normalizzata rispetto a una situazione in cui l'euro digitale non è emesso. Gli impatti sono valutati a livello aggregato dei sistemi finanziari dell'Unione e nazionali, nonché a livello

	dei singoli enti creditizi, al fine di valutare i rischi residui di instabilità finanziaria derivanti da rischi a livello della zona euro, specifici per paese o per ente. Le informazioni relative agli enti più colpiti, agli Stati membri in cui operano e al loro modello di business sono fornite con il massimo livello di granularità compatibile con il mantenimento della riservatezza dei dati di vigilanza.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Eventuali limiti di detenzione sui conti di pagamento in euro digitale adottati a norma del paragrafo 1 si applicano sia alle disponibilità offline che a quelle online. Se un utente dell'euro digitale utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il limite che si applica all'euro digitale online è pari al limite complessivo determinato dalla*** Banca centrale europea ***meno il*** limite di detenzione ***per l'euro digitale offline fissato dagli*** utenti dell'euro digitale. ***Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37***.	4. ***Entro tre mesi dal ricevimento della relazione della*** Banca centrale europea ***di cui al paragrafo 3 e prima dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 5, la Commissione redige una relazione contenente una spiegazione dettagliata della tolleranza ai rischi residui per la stabilità finanziaria. La relazione stabilisce, in particolare, la percentuale delle attività bancarie totali, a livello della zona euro e degli Stati membri, che potrebbe essere soggetta a condizioni finanziarie di stress per potenziali*** limiti di detenzione ***teorici nello scenario di piena utilizzazione da parte degli*** utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi tre mesi prima dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 155

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***I visitatori della zona euro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), sono soggetti a*** limiti ***per quanto riguarda l'uso dell'euro come riserva di valore non superiori a quelli effettivamente applicati nella zona euro per le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro****. I parametri e l'utilizzo degli strumenti si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Nel decidere in merito all'utilizzo degli strumenti in tali Stati membri e nel fissare i parametri, la* Banca centrale europea ***consulta le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro***.	5. ***Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire i*** limiti ***di detenzione iniziali***. ***L'atto delegato è adottato entro sei mesi dal ricevimento della relazione della*** Banca centrale europea ***di cui al paragrafo 3****. I limiti di detenzione iniziali rispettano i criteri indicati di seguito nello scenario di piena utilizzazione da parte degli utenti dell'euro digitale in una situazione di liquidità complessiva del mercato normalizzata:*

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) nessun singolo ente creditizio della zona euro dovrebbe affrontare un deflusso di depositi al dettaglio a vista superiore al 5 % rispetto alla situazione senza un euro digitale;

Or. en

Emendamento 157

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) il totale delle attività rappresentate dagli enti creditizi che raggiungeranno o scenderanno al di sotto di un coefficiente di copertura della liquidità (LCR) del 100 % sarà inferiore all'1 % per la zona euro nel suo complesso e per ciascun singolo Stato membro della zona euro.

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se i limiti di detenzione dovessero essere inferiori alla media stimata delle disponibilità liquide delle persone fisiche utilizzate come mezzo di transazione, la Commissione può decidere di fissare limiti di detenzione iniziali equivalenti a tale media.

Or. en

Emendamento 159

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che riveda al ribasso i limiti di detenzione iniziali, previa consultazione della Banca centrale europea e del Comitato europeo per il rischio sistemico, ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. La Commissione propone una modifica legislativa qualora ritenga opportuno modificare i criteri di cui al paragrafo 5 per rivedere al rialzo i limiti di detenzione iniziali.

Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. ***Nel caso in cui abbia più conti di pagamento in*** euro ***digitale, l'utente dell'euro digitale specifica ai prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono detenuti tali conti le modalità di ripartizione del limite di detenzione***	6. ***I limiti di detenzione di cui al paragrafo 5 sono applicati in modo non discriminatorio e uniforme in tutta la zona*** euro***.***

individuale tra i diversi conti di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 alle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, garantiscono il rispetto di tali limiti di detenzione complessivi sui conti di pagamento in euro digitale online e sui dispositivi per l'euro digitale offline.

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Se un ***conto di pagamento in*** euro digitale ***è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale*** limite di detenzione ***sul relativo conto adottato a norma del paragrafo 1 è pari alla somma dei limiti*** di detenzione ***individuali assegnati ai suoi*** utenti.	7. Se un ***utente dell'***euro digitale ***utilizza sia un euro digitale offline che un euro digitale online, il*** limite di detenzione ***che si applica all'euro digitale online è pari al limite*** di detenzione ***complessivo determinato al paragrafo 5 meno il limite di detenzione per l'euro digitale offline fissato dagli*** utenti ***dell'euro digitale. Un utente dell'euro digitale può fissare il suo limite di detenzione offline a qualsiasi importo compreso tra zero e il limite di detenzione fissato conformemente all'articolo 37***.

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. I visitatori e le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), sono soggetti a limiti di detenzione per quanto riguarda l'uso dell'euro digitale come riserva di valore non superiori a quelli effettivamente applicati nella zona euro per le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro. Tali limiti di detenzione si applicano in modo non discriminatorio e uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Nel decidere in merito ai limiti di detenzione e ad altri limiti, la Commissione consulta la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l'euro.

Or. en

Emendamento 165

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Nel caso in cui abbia più conti di pagamento in euro digitale online, l'utente dell'euro digitale online specifica ai prestatori di servizi di pagamento presso i quali sono detenuti tali conti le modalità di ripartizione del limite di detenzione individuale tra i diversi conti di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quater. Se un conto di pagamento in euro digitale online è detenuto da più utenti dell'euro digitale, l'eventuale limite di detenzione sul relativo conto adottato a norma del paragrafo 5 è pari alla somma dei limiti di detenzione individuali assegnati ai suoi utenti.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quinquies. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, su richiesta della Banca centrale europea, per proporre limiti aggiuntivi all'uso dell'euro digitale, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria e il finanziamento stabile degli enti creditizi e la loro capacità di prestito all'economia, garantendo nel contempo l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale e rispettando il principio di proporzionalità.

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Nel quadro del presente regolamento,*** l'euro digitale non produce interessi.	8. L'euro digitale non produce interessi.

Or. en

Emendamento 169

Proposta di regolamento
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Commissioni ***sui*** servizi di pagamento in euro digitale	Commissioni ***e spese per la prestazione dei*** servizi di pagamento in euro digitale

Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni addebitate per altri servizi di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento non addebitano commissioni alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui ***all'allegato 2***.	1. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve eventuali commissioni addebitate per altri servizi di pagamento in euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento non addebitano commissioni alle persone fisiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prestazione dei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui ***agli allegati II e II bis***.

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per evitare che l'utilizzo, da parte delle persone fisiche, dei conti di pagamento in euro digitale a fini commerciali rientri nei servizi di pagamento di base in euro digitale di cui agli allegati II e II bis, i prestatori di servizi di pagamento possono stabilire un limite proporzionato al numero di operazioni di pagamento ricevute ed emesse a titolo gratuito e possono applicare commissioni alle operazioni eccedenti, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 172

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra ***PSP*** in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale rispetta il principio di proporzionalità. ***La commissione*** di servizio a carico dell'esercente ***o la commissione tra PSP non supera l'importo più basso tra i due importi seguenti:***	2. Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico dell'esercente o commissione tra ***prestatori intermediari di servizi di pagamento*** in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate online*** rispetta il principio di proporzionalità. ***Le commissioni tra prestatori intermediari di servizi di pagamento o le commissioni*** di servizio a carico dell'esercente ***addebitate da un prestatore di servizi di pagamento a un prestatore di servizi di pagamento o a un esercente in relazione ai servizi di pagamento in euro digitale online non possono essere superiori alle commissioni tra prestatori intermediari di servizi di pagamento o alle commissioni di servizio a carico dell'esercente che tale prestatore***

	di servizi di pagamento applica al prestatore di servizi di pagamento o esercente interessato per mezzi di pagamento comparabili.

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i costi pertinenti sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento per la fornitura di pagamenti in euro digitale, compreso un equo margine di profitto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 174

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le commissioni o le spese richieste per mezzi di pagamento digitali comparabili.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 175

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini dell'articolo 15, paragrafo 2, qualsiasi commissione di servizio a carico

	dell'esercente in relazione alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline rispetta il principio di proporzionalità. Le commissioni di servizio a carico dell'esercente addebitate da un prestatore di servizi di pagamento a un esercente per i servizi di pagamento in euro digitale offline non sono superiori alle commissioni di servizio a carico dell'esercente addebitate da tale prestatore di servizi di pagamento all'esercente interessato per mezzi di pagamento comparabili.

Or. en

Emendamento 176

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea controlla regolarmente le informazioni ***pertinenti ai fini degli importi di cui al paragrafo 2*** e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.	3. ***La Commissione, in collaborazione con*** la Banca centrale europea***,*** controlla regolarmente le informazioni ***relative alle commissioni o alle spese richieste per mezzi di pagamento comparabili, nonché alle commissioni di servizio a carico dell'esercente addebitate per le operazioni in euro digitale,*** e pubblica periodicamente gli importi risultanti da tale controllo in una relazione esplicativa.

Or. en

Emendamento 177

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La ***Banca centrale europea*** può	4. La ***Commissione*** può chiedere ai

chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla ***Banca centrale europea***. La ***Banca centrale europea*** può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.	prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla ***Commissione***. La ***Commissione*** europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

Or. en

Emendamento 178

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La metodologia elaborata dalla Banca centrale europea per il controllo e il calcolo degli importi di cui ai paragrafi 2 e 3 si basa sui parametri seguenti:	***soppresso***
a) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera a), si basa sui costi pertinenti sostenuti per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento più efficienti sotto il profilo dei costi che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un dato anno, come riferiti alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento, compreso un equo margine di profitto;	
b) l'equo margine di profitto incluso nell'importo massimo di cui al paragrafo 2, lettera a), è calcolato sulla base del margine di profitto dei prestatori di servizi di pagamento che applicano il margine di profitto più basso che rappresentano collettivamente un quarto dell'euro digitale distribuito nella zona euro in un	

dato anno, come riferito alla Banca centrale europea dai prestatori di servizi di pagamento;

c) l'importo delle commissioni tra PSP e delle commissioni di servizio a carico dell'esercente di cui al paragrafo 2, lettera b), si basa su un gruppo rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento che forniscono mezzi di pagamento digitali comparabili nella zona euro;

d) gli importi di cui al paragrafo 2 sono uniformi e applicati in modo non discriminatorio in tutta la zona euro.

Or. en

Emendamento 179

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La commissione di servizio a carico dell'esercente ***è l'unica commissione per operazione che i prestatori di*** servizi di ***pagamento possono applicare agli esercenti***. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti ***il conferimento e*** il prelievo di fondi in euro digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4. I prestatori di servizi di pagamento ***includono i costi associati al conferimento e al prelievo di fondi nei costi pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a)***.	6. La commissione di servizio a carico dell'esercente ***comprende tutte le commissioni e le spese addebitate all'esercente in relazione alla prestazione dei*** servizi di ***acquisizione e, indipendentemente dalla relativa struttura di prezzo, è espressa come percentuale dell'importo monetario totale delle operazioni effettuate in un determinato periodo di tempo***. I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli esercenti il prelievo ***automatico*** di fondi in euro digitale, comprese le operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4***, quando tale prelievo è destinato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento***. I prestatori di servizi di pagamento ***non addebitano agli esercenti i servizi front-end di cui agli allegati II e II bis***.

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Al conferimento e al*** prelievo di fondi in euro digitale***, comprese le operazioni*** di pagamento ***in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, non si applica alcuna commissione tra PSP***.	7. ***Non si applicano le commissioni tra prestatori intermediari di servizi di pagamento alle operazioni in euro digitale effettuate offline né al conferimento e al*** prelievo di fondi ***di conti*** in euro digitale ***online a o da un conto di pagamento in euro non digitale detenuto presso lo stesso prestatore di servizi*** di pagamento.

Or. en

Emendamento 181

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Clausola di riesame relativa alle commissioni e alle spese per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale
	1. Entro 10 anni dall'emissione dell'euro digitale, a condizione che siano disponibili dati sui costi sufficienti e affidabili per le operazioni in euro digitale, la cui disponibilità sia accurata, armonizzata e verificabile, e che i costi unitari medi e il volume delle operazioni totali in euro digitale si siano stabilizzati dopo il periodo di adozione da parte dei consumatori, la Commissione, previa consultazione della Banca centrale europea, effettua un riesame e presenta una relazione al Parlamento europeo e al

Consiglio per valutare se il modello di indennizzo di cui all'articolo 17 debba essere sostituito da un modello di indennizzo basato sui costi.

2. Se si ritiene che un modello di indennizzo basato sui costi comporti costi inferiori per gli esercenti, maggiore efficienza e concorrenza nei mercati dei pagamenti ed eviti sovvenzioni incrociate tra i diversi modelli di business degli esercenti o all'interno dell'ecosistema dei pagamenti europeo, la Commissione elabora una proposta legislativa per un nuovo modello di commissioni e spese per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprende un confronto tra le commissioni e le spese che potrebbero dar luogo a un modello di indennizzo basato sui costi, compreso un equo margine di profitto, e i dati raccolti a norma dell'articolo 17, paragrafo 3.

4. L'equo margine di profitto di cui al paragrafo 3 è calcolato sulla base del margine di profitto applicato dai prestatori di servizi di pagamento che addebitano i margini più bassi distribuiti nella zona euro in un determinato anno, come comunicato alla Commissione da un campione statisticamente rappresentativo di prestatori di servizi di pagamento.

5. La Banca centrale europea può chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di fornire tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo e di verificarne l'osservanza. Le informazioni richieste sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento entro il termine fissato dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea può esigere che tali informazioni siano certificate da un revisore indipendente.

Or. en

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento applicano i limiti fissati dalla ***Banca centrale europea*** conformemente all'articolo 16***, paragrafo 4,*** per l'uso dell'euro digitale da parte delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Stati membri la cui moneta non è l'euro, che sono applicabili in tali Stati membri.	4. I prestatori di servizi di pagamento applicano i limiti fissati dalla ***Commissione*** conformemente all'articolo 16 per l'uso dell'euro digitale da parte delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Stati membri la cui moneta non è l'euro, che sono applicabili in tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'accordo tra l'Unione e il paese terzo specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui l'accordo può essere limitato, sospeso o risolto, in particolare se il paese terzo è stato identificato come paese terzo con carenze strategiche significative nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo ***23*** del regolamento ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final]*** o come paese terzo con carenze di conformità nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo ***24 del*** regolamento ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final]***. Tale accordo è integrato da un'intesa tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale e, se del caso, l'autorità nazionale	3. L'accordo tra l'Unione e il paese terzo specifica le misure e le procedure di attuazione necessarie e i casi in cui l'accordo può essere limitato, sospeso o risolto, in particolare se il paese terzo è stato identificato come paese terzo con carenze strategiche significative nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo ***29*** del regolamento ***(UE) 2024/1624*** o come paese terzo con carenze di conformità nel suo regime nazionale in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui all'articolo ***30 di tale*** regolamento. Tale accordo è integrato da un'intesa tra la Banca centrale europea e la banca centrale nazionale e, se del caso, l'autorità nazionale competente del paese terzo.

competente del paese terzo.

Or. en

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli intermediari stabiliti o operanti nel paese terzo applicano i limiti fissati dalla ***Banca centrale europea*** conformemente all'articolo 16***, paragrafo 5,*** per l'uso dell'euro digitale da parte delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nel paese terzo, che sono applicabili in tale paese.	5. Gli intermediari stabiliti o operanti nel paese terzo applicano i limiti fissati dalla ***Commissione*** conformemente all'articolo 16 per l'uso dell'euro digitale da parte delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nel paese terzo, che sono applicabili in tale paese.

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ciascun conto di pagamento in euro digitale ha un numero unico di conto di pagamento in euro digitale.	3. Ciascun conto di pagamento in euro digitale ***online*** ha un numero unico di conto di pagamento in euro digitale. ***Ciascun dispositivo per l'euro digitale offline è associato a un identificativo unico.***

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a uno o più conti di pagamento in euro non digitale designati dall'utente dell'euro digitale. Ai fini dell'articolo 13, ***paragrafo*** 4, ciascun conto di pagamento in euro digitale può essere collegato a un solo conto di pagamento non digitale.	4. Ciascun conto di pagamento in euro digitale ***online o dispositivo per l'euro digitale offline*** può essere collegato a uno o più conti di pagamento in euro non digitale designati dall'utente dell'euro digitale. Ai fini dell'articolo 13, ***paragrafi 2 bis e*** 4, ciascun conto di pagamento in euro digitale ***online*** può essere collegato a un solo conto di pagamento non digitale.

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I prestatori di servizi di pagamento consentono l'uso del conto di pagamento in euro digitale da parte di più utenti dell'euro digitale.	5. I prestatori di servizi di pagamento consentono l'uso del conto di pagamento in euro digitale ***online*** da parte di più utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale è disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate ***online e*** offline a partire dalla sua prima emissione.	1. L'euro digitale ***offline*** è disponibile per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline a partire dalla sua prima emissione. ***La disponibilità di euro digitale online è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 3.***

Or. en

Emendamento 189

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale detenuto online o offline è convertibile alla pari tra queste due forme di moneta, su richiesta degli utenti dell'euro digitale.	2. L'euro digitale detenuto online o offline è convertibile alla pari tra queste due forme di moneta ***e con la moneta elettronica e la moneta scritturale***, su richiesta degli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 190

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Prima di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale ***nell'ambito di un pagamento di prossimità***, al beneficiario e al pagatore è comunicato se l'operazione avverrà offline o online.	3. Prima di disporre un'operazione di pagamento in euro digitale, al beneficiario e al pagatore è comunicato se l'operazione avverrà offline o online.

Or. en

Emendamento 191

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Operazioni di pagamento in euro digitale condizionate	Operazioni di pagamento in euro digitale ***online*** condizionate

Or. en

Emendamento 192

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dell'euro digitale possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea può:	1. Per garantire che i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti dell'euro digitale ***online*** possano porre in essere operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, la Banca centrale europea può:

Or. en

Emendamento 193

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornire le funzionalità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale necessarie per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, compreso l'accantonamento di fondi.	b) fornire le funzionalità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale ***online*** necessarie per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, compreso l'accantonamento di fondi.

Or. en

Emendamento 194

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale garantiscono che tali utenti possano avvalersi delle funzionalità dei loro portafogli europei di identità digitale	2. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale garantiscono che tali utenti possano avvalersi delle funzionalità dei loro portafogli europei di identità digitale

conformemente all'articolo ***6*** bis del regolamento (UE) ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)*** n. 910/2014 ***per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea – COM(2021) 281 final]***.	conformemente all'articolo ***5*** bis del regolamento (UE) n. 910/2014.

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Interoperabilità	***Infrastrutture esistenti e*** interoperabilità

Or. en

Emendamento 196

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea si adopera per ***garantire***, per quanto possibile***, l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con*** gli standard ***pertinenti*** che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati***. La Banca centrale europea si adopera per consentire ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile e ove opportuno, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale***.	***1.*** La Banca centrale europea si adopera per ***utilizzare***, per quanto possibile ***e ove opportuno, le infrastrutture, i protocolli e*** gli standard ***esistenti*** che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati***, in particolare quelli alla base dei pagamenti istantanei***.

Or. en

Emendamento 197

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Banca centrale europea si adopera per garantire, per quanto possibile, l'interoperabilità degli standard che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale con gli standard pertinenti che disciplinano i mezzi di pagamento digitali privati e in particolare quelli alla base dei pagamenti istantanei. La Banca centrale europea si adopera per consentire ai mezzi di pagamento digitali privati, nella misura del possibile e ove opportuno, di avvalersi delle norme, degli standard e dei processi che disciplinano i servizi di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 198

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini del ***primo comma***, l'interoperabilità può essere sostenuta, tra l'altro, dall'uso di standard aperti.	Ai fini del ***paragrafo 1 bis***, l'interoperabilità può essere sostenuta, tra l'altro, dall'uso di standard aperti.

Or. en

Emendamento 199

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatte salve le controversie relative alla liceità del trattamento dei dati personali, le controversie sono disciplinate dalla direttiva 2015/2366. La direttiva (UE) 2020/1828 si applica alle azioni rappresentative intentate contro le violazioni delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.	1. Fatte salve le controversie relative alla liceità del trattamento dei dati personali, le controversie ***riguardanti le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, nonché le operazioni di conferimento e prelievo di fondi per le operazioni in euro digitale effettuate offline,*** sono disciplinate ***dalle norme previste*** dalla direttiva ***(UE)*** 2015/2366. La direttiva (UE) 2020/1828 ***del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]*** si applica alle azioni rappresentative intentate contro le violazioni delle disposizioni del presente regolamento che ledono o possono ledere gli interessi collettivi dei consumatori.
	[1 bis] Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1828/oj) .

Or. en

Emendamento 200

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Banca centrale europea ***non*** agisce in qualità di ***parte in nessuna*** delle controversie ***di cui ai paragrafi 1 e 2***.	3. La Banca centrale europea agisce in qualità di ***organo di risoluzione*** delle controversie ***tra prestatori di servizi di pagamento relative all'applicazione del codice che disciplina il funzionamento dell'euro digitale. Il ruolo e le funzioni della Banca centrale europea in questa veste sono stabiliti mediante contratto tra***

	la Banca centrale europea e tutti i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale**. **Per svolgere tali funzioni, la Banca centrale europea adotta norme interne e un quadro di governance per la risoluzione delle controversie che garantisca l'assenza di interferenze e la piena indipendenza dalle funzioni di sorveglianza del sistema di pagamento della Banca centrale europea. Le decisioni adottate dalla Banca centrale europea nell'ambito di tale meccanismo sono definitive e vincolanti per tutti i prestatori di servizi di pagamento partecipanti e direttamente applicabili nei confronti dei loro utenti attraverso gli obblighi contrattuali dei prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo il diritto di presentare ricorso dinanzi alle autorità giudiziarie in conformità del diritto dell'Unione e del diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 201

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale ***lasciano*** agli utenti dell'euro digitale ***la scelta di utilizzare*** i servizi front-end ***digitali elencati di seguito*** per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli***:***	I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale ***possono fornire*** agli utenti dell'euro digitale i servizi front-end ***sviluppati dalla Banca centrale europea*** per consentire loro di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli ***conformemente agli allegati II e II bis.***

Or. en

Emendamento 202

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) servizi front-end sviluppati dai prestatori di servizi di pagamento; nonché	***soppresso***

Or. en

Emendamento 203

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 204

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale possono offrire i propri servizi front-end o i servizi front-end offerti da altri prestatori di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 205

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se non offre un servizio front-end in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento utilizza un servizio della Banca centrale europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 206

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea di cui al paragrafo 1***, lettera b),*** non prevedono relazioni con i clienti, che sono poste in essere esclusivamente dai prestatori di servizi di pagamento nel loro ruolo nell'ambito della distribuzione dell'euro digitale di cui all'articolo 13 e ai sensi della direttiva 2015/2366. La Banca centrale europea non ha accesso ai dati personali in relazione ai servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea e utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento.	2. I servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo*** non prevedono relazioni con i clienti, che sono poste in essere esclusivamente dai prestatori di servizi di pagamento nel loro ruolo nell'ambito della distribuzione dell'euro digitale di cui all'articolo 13 e ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366. La Banca centrale europea non ha accesso ai dati personali in relazione ai servizi front-end sviluppati dalla Banca centrale europea e utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 207

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) i servizi di pagamento in euro digitale utilizzino il logo ufficiale dell'euro digitale;	a) i servizi di pagamento in euro digitale utilizzino il logo ufficiale dell'euro digitale ***e siano conformi agli standard tecnici e di sicurezza stabiliti o certificati***

dalla Banca centrale europea;

Or. en

Emendamento 208

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Banca centrale europea elabora gli standard tecnici, operativi e di sicurezza, incluso, se del caso, il processo di certificazione, per i dispositivi per l'euro digitale offline e per i conti di pagamento in euro digitale, al fine di garantire un'esecuzione resiliente, sicura e agevole dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 209

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Ai fini del capo VI, i prestatori di servizi di pagamento al di fuori della zona euro distribuiscono soltanto dispositivi per l'euro digitale offline certificati dalla Banca centrale europea a norma del paragrafo 3 bis o dalla banca centrale nazionale corrispondente se ciò è previsto negli accordi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 210

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento che eseguono operazioni di pagamento in euro digitale verificano se i loro utenti dell'euro digitale sono persone o entità inserite nell'elenco. I prestatori di servizi di pagamento effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali misure restrittive nuove o modificate adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, e almeno una volta ogni giorno di calendario.	1. I prestatori di servizi di pagamento che eseguono operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate online*** verificano se i loro utenti dell'euro digitale sono persone o entità inserite nell'elenco. I prestatori di servizi di pagamento effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali misure restrittive nuove o modificate adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, e almeno una volta ogni giorno di calendario.

Or. en

Emendamento 211

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Durante l'esecuzione di un'operazione di pagamento in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario coinvolti nell'esecuzione di tale operazione non verificano, in aggiunta alle verifiche di cui al paragrafo 1, se il pagatore o il beneficiario i cui conti di pagamento in euro digitale sono utilizzati per l'esecuzione dell'operazione siano persone o entità inserite nell'elenco.	2. Durante l'esecuzione di un'operazione di pagamento in euro digitale ***effettuata online***, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario coinvolti nell'esecuzione di tale operazione non verificano, in aggiunta alle verifiche di cui al paragrafo 1, se il pagatore o il beneficiario i cui conti di pagamento in euro digitale sono utilizzati per l'esecuzione dell'operazione siano persone o entità inserite nell'elenco.

Or. en

Emendamento 212

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un prestatore di servizi di pagamento che non abbia effettuato le verifiche di cui al paragrafo 1 ed esegua un'operazione di pagamento in euro digitale, facendo sì che un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'esecuzione di tale operazione non congeli le attività di persone o entità inserite nell'elenco o metta fondi o risorse economiche a disposizione di tali persone o entità, risarcisce il danno finanziario arrecato all'altro prestatore di servizi di pagamento derivante dalle sanzioni imposte a quest'ultimo a titolo delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento delle attività o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.	3. Un prestatore di servizi di pagamento che non abbia effettuato le verifiche di cui al paragrafo 1 ed esegua un'operazione di pagamento in euro digitale ***effettuata online***, facendo sì che un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'esecuzione di tale operazione non congeli le attività di persone o entità inserite nell'elenco o metta fondi o risorse economiche a disposizione di tali persone o entità, risarcisce il danno finanziario arrecato all'altro prestatore di servizi di pagamento derivante dalle sanzioni imposte a quest'ultimo a titolo delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento delle attività o il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.

Or. en

Emendamento 213

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I prestatori di servizi di pagamento che forniscono dispositivi per l'euro digitale offline verificano se le persone che richiedono un tale dispositivo siano persone o entità inserite nell'elenco. I prestatori di servizi di pagamento effettuano tali verifiche immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali misure restrittive nuove o modificate adottate a norma dell'articolo 215 TFUE che prevedono il congelamento dei beni o il divieto di mettere a disposizione fondi o

	risorse economiche, e almeno una volta ogni giorno di calendario.

Or. en

Emendamento 214

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline avviene nel momento in cui ***vengono aggiornate le registrazioni delle disponibilità di*** euro digitale ***in questione nei dispositivi di conservazione locale del pagatore e del beneficiario***.	3. Il regolamento definitivo delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline avviene nel momento in cui ***i fondi presenti sul dispositivo per l'***euro digitale ***offline del pagatore sono trasferiti direttamente al dispositivo per l'euro digitale offline del beneficiario senza l'intermediazione di alcun prestatore di servizi di pagamento o infrastruttura di regolamento dell'euro digitale***.

Or. en

Emendamento 215

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale, su loro richiesta, di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo ***gli stessi identificativi*** di conto.	1. I prestatori di servizi di pagamento consentono agli utenti dell'euro digitale ***online***, su loro richiesta, di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale ad altri prestatori di servizi di pagamento, mantenendo nel contempo ***lo stesso numero*** di conto.

Or. en

Emendamento 216

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire servizi di pagamento in euro digitale agli utenti dell'euro digitale per un periodo di tempo prolungato o ha perso i dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale in questione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono autorizzare il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. Tale trasferimento consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile.	2. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non è operativamente in grado di fornire servizi di pagamento in euro digitale ***online*** agli utenti dell'euro digitale per un periodo di tempo prolungato o ha perso i dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale ***online*** in questione, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono autorizzare il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale detenuti presso tale prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale. Tale trasferimento consente al nuovo prestatore di servizi di pagamento di completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile.

Or. en

Emendamento 217

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Banca centrale europea ***può agevolare*** i compiti di individuazione e prevenzione delle frodi che i prestatori di servizi di pagamento svolgono ai sensi della direttiva 2015/2366, istituendo un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi per le operazioni in euro digitale effettuate online al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. Tale meccanismo generale di prevenzione e	1. La Banca centrale europea ***agevola*** i compiti di individuazione e prevenzione delle frodi che i prestatori di servizi di pagamento svolgono ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366, istituendo un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi per le operazioni in euro digitale effettuate online al fine di garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. Tale meccanismo generale di prevenzione e

individuazione delle frodi può essere gestito direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea.	individuazione delle frodi può essere gestito direttamente dalla Banca centrale europea o dai prestatori di servizi di supporto designati dalla Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 218

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ai fini del presente articolo, i prestatori di servizi di pagamento forniscono al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi le informazioni di cui all'allegato ***5***. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che ***il servizio*** di supporto non ***sia*** in grado di identificare direttamente gli utenti dell'euro digitale sulla base delle informazioni fornite al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi.	4. Ai fini del presente articolo, i prestatori di servizi di pagamento forniscono al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi le informazioni di cui all'allegato ***V***. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che ***la Banca centrale europea o i prestatori di servizi*** di supporto non ***siano*** in grado di identificare direttamente ***o indirettamente*** gli utenti dell'euro digitale sulla base delle informazioni fornite al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi.

Or. en

Emendamento 219

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. La Banca centrale europea adotta misure tecniche di sicurezza all'avanguardia per garantire che, per l'euro digitale, l'incidenza delle frodi non

superi quella osservata per mezzi di pagamento digitali comparabili e, in particolare per l'euro digitale offline, l'incidenza della doppia spesa o della contraffazione non superi quella del contante.

Or. en

Emendamento 220

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 ***del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828***, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.	1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 ***del Parlamento europeo e del Consiglio***[47] consentono ai prestatori di servizi front-end e ai fornitori di portafogli europei di identità digitale l'effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software necessarie per conservare e trasferire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, i dati per l'elaborazione delle transazioni in euro digitale effettuate online o offline, nonché l'accesso a tali componenti ai fini dell'interoperabilità.
[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).	[47] Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Or. en

Emendamento 221

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trattamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento	Trattamento ***dei dati personali*** da parte dei prestatori di servizi di pagamento

Or. en

Emendamento 222

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'applicazione di limiti, compresa la verifica dell'esistenza di conti in euro digitale detenuti dagli utenti dell'euro digitale potenziali o esistenti presso un altro prestatore di servizi di pagamento, di cui all'articolo 16;	a) l'applicazione di limiti, compresa la verifica dell'esistenza ***di un dispositivo per l'euro digitale offline o*** di conti in euro digitale detenuti dagli utenti dell'euro digitale potenziali o esistenti presso un altro prestatore di servizi di pagamento, di cui all'articolo 16;

Or. en

Emendamento 223

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il conferimento e il prelievo di fondi di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, e le operazioni di pagamento in euro	*(Non concerne la versione italiana)*

digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4;

Or. en

Emendamento 224

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la fornitura dell'euro digitale offline***, comprese la registrazione e la cancellazione dei dispositivi di conservazione locale*** di cui all'allegato I, lettera ***b)***;	c) la fornitura dell'euro digitale offline di cui all'allegato I, lettera ***c)***;

Or. en

Emendamento 225

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente articolo, l'allegato ***III*** stabilisce i tipi di dati personali.	2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente articolo, l'allegato ***V*** stabilisce i tipi di dati personali.

Or. en

Emendamento 226

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato ***III***.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato ***V***.

Or. en

Emendamento 227

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento sono considerati titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda le finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se un conto di pagamento in euro digitale detenuto da un prestatore di servizi di pagamento è collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, tali prestatori di servizi di pagamento sono contitolari del trattamento.	I prestatori di servizi di pagamento sono considerati titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda le finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se un conto di pagamento in euro digitale ***online*** detenuto da un prestatore di servizi di pagamento è collegato a un conto di pagamento in euro non digitale detenuto da un altro prestatore di servizi di pagamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, tali prestatori di servizi di pagamento sono contitolari del trattamento.

Or. en

Emendamento 228

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente i singoli utenti dell'euro digitale	4. I prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i dati comunicati alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali o ai prestatori di servizi di supporto non identifichino direttamente ***o indirettamente*** i singoli utenti dell'euro digitale ***né li colleghino a operazioni specifiche***.

Or. en

Emendamento 229

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) fornire ai prestatori di servizi di pagamento l'accesso all'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale e sostenere lo scambio di messaggi tra prestatori di servizi di pagamento;	a) fornire ai prestatori di servizi di pagamento l'accesso all'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale ***online*** e sostenere lo scambio di messaggi tra prestatori di servizi di pagamento;

Or. en

Emendamento 230

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) fornire agli utenti dell'euro digitale online l'accesso ai servizi front-end della Banca centrale europea;

Or. en

Emendamento 231

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) salvaguardare la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale e dei dispositivi di conservazione locale;	c) salvaguardare la sicurezza***, la resilienza*** e l'integrità dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale ***dei conti in euro digitale online*** e dei dispositivi di conservazione locale ***per i dispositivi per l'euro digitale offline***;

Or. en

Emendamento 232

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) sostenere la verifica, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'esistenza di conti di pagamento in euro digitale detenuti dal potenziale utente presso altri prestatori di servizi di pagamento al fine di evitare l'elusione dei limiti di cui all'articolo 16;	d) sostenere la verifica, da parte dei prestatori di servizi di pagamento, dell'esistenza di conti di pagamento in euro digitale ***online*** detenuti dal potenziale utente presso altri prestatori di servizi di pagamento al fine di evitare l'elusione dei limiti di cui all'articolo 16;

Or. en

Emendamento 233

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) in circostanze eccezionali quali definite all'articolo 31, paragrafo 2, autorizzare i prestatori di servizi di pagamento a trasferire i conti di pagamento in euro digitale detenuti presso un prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale.	e) in circostanze eccezionali quali definite all'articolo 31, paragrafo 2, autorizzare i prestatori di servizi di pagamento a trasferire i conti di pagamento in euro digitale ***online*** detenuti presso un prestatore di servizi di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale ***online***.

Or. en

Emendamento 234

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato ***IV*** stabilisce i tipi di dati personali.	2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato ***VI*** stabilisce i tipi di dati personali.

Or. en

Emendamento 235

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato ***IV***.	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato ***VI***.

Or. en

Emendamento 236

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. I dati personali trattati per i compiti di cui al paragrafo 1 sono supportati da misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia. Ciò include la chiara separazione dei dati personali per garantire che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possano identificare direttamente ***o indirettamente*** i singoli utenti dell'euro digitale ***né collegarli a operazioni specifiche***.

Or. en

Emendamento 237

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Banca centrale europea è considerata titolare del trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo. Quando svolge uno dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 8 congiuntamente alle banche centrali nazionali, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sono contitolari del trattamento per tale compito.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 238

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Qualora decida di non affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 ai prestatori di servizi di supporto, la Banca centrale europea può trattare i tipi di dati personali di cui all'allegato ***5***, fatte salve le prescrizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.	7. Qualora decida di non affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 ai prestatori di servizi di supporto, la Banca centrale europea può trattare i tipi di dati personali di cui all'allegato ***VII***, fatte salve le prescrizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 239

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Al fine di sostenere il compito dei	8. Al fine di sostenere il compito dei

prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti ***di detenzione*** a norma dell'articolo 16***, paragrafo 1,*** e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, ***da sola o*** congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato ***4***, punto 4). La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale.	prestatori di servizi di pagamento di far rispettare i limiti a norma dell'articolo 16 e di assicurare il trasferimento di emergenza su richiesta dell'utente conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, la BCE può, congiuntamente con le banche centrali nazionali, istituire un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale di cui all'allegato ***VI***, punto 4). La Banca centrale europea attua misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che l'identità dei singoli utenti dell'euro digitale non possa essere desunta dalle informazioni consultate attraverso il punto di accesso unico da entità diverse dai prestatori di servizi di pagamento il cui cliente o potenziale cliente è l'utente dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 240

Proposta di regolamento
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Trattamento da parte di prestatori di servizi di supporto	Trattamento ***dei dati personali*** da parte di prestatori di servizi di supporto

Or. en

Emendamento 241

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora la Banca centrale europea decida di affidare i compiti di cui agli articoli 27 e 32 a prestatori di servizi di supporto, i prestatori di servizi di supporto forniscono servizi relativi ai pagamenti a tutti i prestatori di servizi di pagamento. In tale situazione i prestatori di servizi di pagamento svolgono un compito di interesse pubblico quando trattano dati personali per le finalità seguenti:	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 242

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato ***V*** stabilisce i tipi di dati personali.	2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, l'allegato ***VII*** stabilisce i tipi di dati personali.

Or. en

Emendamento 243

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato ***V***.	3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per aggiornare i tipi di dati personali elencati nell'allegato ***VII***.

Or. en

Emendamento 244

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente i singoli utenti dell'euro digitale.	4. Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 ha luogo solo quando sono attuate misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che i prestatori di servizi di supporto non possano identificare direttamente ***o indirettamente*** i singoli utenti dell'euro digitale ***né collegarli a operazioni specifiche***.

Or. en

Emendamento 245

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I prestatori di servizi di supporto sono considerati titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda le finalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali di nominare gli operatori di servizi relativi ai pagamenti per tutti i prestatori di servizi di pagamento e di controllare il livello di prestazione dei servizi senza trattare dati personali.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 246

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I dati sulle operazioni non sono conservati dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.	2. I dati sulle operazioni non sono ***ottenuti o*** conservati dai prestatori di servizi di pagamento né dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali.

Or. en

Emendamento 247

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di pagamento conservano i dati relativi al conferimento e al prelievo di fondi per la conservazione degli euro digitali sugli strumenti di pagamento conformemente all'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849 e alle disposizioni nazionali di recepimento di tale articolo. I prestatori di servizi di pagamento, su richiesta, mettono tali dati a disposizione dell'unità di informazione finanziaria e delle altre autorità competenti di cui all'articolo 2, punto ***31***), del regolamento ***[inserire il riferimento – proposta di regolamento antiriciclaggio – COM(2021) 420 final]***.	3. I prestatori di servizi di pagamento ***ottengono e*** conservano i dati relativi al conferimento e al prelievo di fondi per la conservazione degli euro digitali sugli strumenti di pagamento conformemente all'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849 e alle disposizioni nazionali di recepimento di tale articolo. I prestatori di servizi di pagamento, su richiesta, mettono tali dati a disposizione dell'unità di informazione finanziaria e delle altre autorità competenti di cui all'articolo 2, punto ***44***), del regolamento ***2024/1624***.

Or. en

Emendamento 248

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'identificativo del dispositivo ***di conservazione locale per il pagamento in*** euro digitale ***effettuato*** offline;	b) l'identificativo del dispositivo ***per l'***euro digitale offline.

Or. en

Emendamento 249

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i numeri ***di conto*** utilizzati per il conferimento e il prelievo di fondi.	d) i numeri ***dei conti di pagamento in euro digitale o non digitale*** utilizzati per il conferimento e il prelievo di fondi.

Or. en

Emendamento 250

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***di esecuzione*** che fissano limiti per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame*** di cui all'articolo ***39***.	5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti ***delegati*** che fissano limiti ***aggiuntivi*** per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline e limiti di detenzione ***per motivi di antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), oltre a quelli*** di cui all'articolo ***16 derivanti da considerazioni di stabilità finanziaria***. ***Il limite di detenzione applicabile è quello di valore inferiore tra:*** ***i) il limite stabilito a norma dell'articolo 16; oppure*** ***ii) qualsiasi limite connesso***

	all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) adottato dalla Commissione conformemente al primo comma.

Or. en

Emendamento 251

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***di esecuzione*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:	I limiti di transazione e di detenzione tengono conto della necessità di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo senza limitare indebitamente l'uso dell'euro digitale offline come mezzo di pagamento. Nell'elaborazione degli atti ***delegati*** di cui al paragrafo 5, la Commissione tiene conto in particolare di quanto segue:

Or. en

Emendamento 252

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) una valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi dell'euro digitale connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'ambito del conferimento e del prelievo di fondi tramite uno strumento di pagamento;	a) una valutazione delle minacce, delle vulnerabilità e dei rischi dell'euro digitale ***offline*** connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'ambito del conferimento e del prelievo di fondi tramite uno strumento di pagamento***, nonché del relativo profilo di rischio quando è utilizzato in prossimità fisica o mediante un collegamento di comunicazione digitale tra il pagatore e il beneficiario***;

Or. en

Emendamento 253

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'obiettivo di garantire l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale come strumento avente corso legale.	c) l'obiettivo di garantire l'utilizzabilità e l'accettazione dell'euro digitale ***offline*** come strumento avente corso legale.

Or. en

Emendamento 254

Proposta di regolamento
Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Atti delegati	***Esercizio della delega***

Or. en

Emendamento 255

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 11, ***33***, 34 ***e*** 35 è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere ***dal [***data di entrata in vigore del presente regolamento***]***.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli ***3,*** 11, ***16***, 34***,*** 35***, 36, 37 e 38*** è conferito alla Commissione per un periodo ***di 5 anni*** a decorrere ***dalla*** data di entrata in vigore del presente regolamento. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di***

identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. en

Emendamento 256

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui agli articoli 11, ***33***, 34 ***e*** 35 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui agli articoli ***3,*** 11, ***16***, 34***,*** 35***, 36, 37 e 38*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 257

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 11, ***33***, 34 ***e*** 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***un mese*** dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono	6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli ***3,*** 11, ***16***, 34***,*** 35***, 36, 37 e 38*** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di ***tre mesi*** dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non

sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***due*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di ***tre*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 258

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 39	***soppresso***
Procedura di comitato	
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.	
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.	

Or. en

Emendamento 259

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
A tal fine la Banca centrale europea presenta una relazione in merito allo sviluppo dell'euro digitale e al suo utilizzo. La relazione riguarda il contributo della Banca centrale europea all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, compresi gli elementi seguenti:	A tal fine la Banca centrale europea presenta una relazione in merito allo sviluppo dell'euro digitale e al suo ***effettivo*** utilizzo. La relazione riguarda il contributo della Banca centrale europea all'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, compresi gli elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 260

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) i progressi compiuti nel panorama dei pagamenti dell'Unione verso la creazione di uno strumento di pagamento al dettaglio sovrano paneuropeo di cui all'articolo 3;

Or. en

Emendamento 261

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) i dati relativi alle frodi, alla contraffazione e alla doppia spesa, nonché il loro confronto con mezzi di pagamento comparabili o, se del caso, con il contante;

Or. en

Emendamento 262

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) il livello delle controversie tra i prestatori di servizi di pagamento riguardanti l'applicazione del relativo codice risolte dalla Banca centrale europea, nonché una sintesi dei miglioramenti apportati a tale codice per ottimizzare il funzionamento dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 263

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Prima della prevista emissione dell'euro digitale e dell'attuazione di qualsiasi modifica dei parametri e dell'utilizzo degli strumenti di cui all'articolo 16 o almeno ogni tre anni dopo l'emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione:	***soppresso***
a) informazioni sugli strumenti per limitare l'uso dell'euro digitale di cui all'articolo 16 e sui parametri che la Banca centrale europea intende adottare in considerazione del contesto finanziario e monetario prevalente;	
b) un'analisi del modo in cui si prevede che gli strumenti e i parametri di cui alla lettera a) conseguano l'obiettivo di salvaguardare la stabilità finanziaria.	

Or. en

Emendamento 264

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un anno dopo la prima emissione dell'euro digitale e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza l'impatto dei ***parametri e dell'utilizzo degli strumenti*** di	3. Un anno dopo la prima emissione dell'euro digitale e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza l'impatto dei ***limiti*** di cui all'articolo 16 sugli aspetti seguenti:

cui all'articolo 16 sugli aspetti seguenti:

Or. en

Emendamento 265

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) la stabilità finanziaria;

Or. en

Emendamento 266

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i requisiti di liquidità di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 ***del Parlamento europeo e del Consiglio***.	b) i requisiti di liquidità di cui al regolamento (UE) n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 267

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il numero di conti in euro digitale aperti;	b) il numero di conti in euro digitale aperti ***e di dispositivi per l'euro digitale offline distribuiti***;

Or. en

Emendamento 268

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il numero di conti di pagamento in euro digitale aperti dai prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 269

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
la percentuale di domande respinte dai prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 14, ***paragrafi*** 2 ***e 3***.	***e)*** la percentuale di domande respinte dai prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 14, ***paragrafo*** 2.

Or. en

Emendamento 270

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro tre anni dalla prima emissione dell'euro digitale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza e sull'effettività dell'accesso all'euro digitale nella zona euro e della sua accettazione.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 271

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Entro tre anni dalla prima emissione dell'euro digitale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'effettivo utilizzo dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 272

Proposta di regolamento
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Allegato I	Allegato I
Servizi di pagamento in euro digitale	Servizi di pagamento in euro digitale ***offline***
I servizi di pagamento in euro digitale consistono in quanto segue:	I servizi di pagamento in euro digitale ***offline*** consistono in quanto segue:
(a) consentire agli utenti dell'euro digitale di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla ***Banca centrale europea*** conformemente ***all'articolo*** 16;	(a) consentire agli utenti dell'euro digitale ***offline*** di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla ***Commissione*** conformemente ***agli articoli*** 16 ***e 37***;
(b) consentire agli utenti dell'euro digitale di disporre e ricevere operazioni di pagamento in euro digitale ***e fornire loro strumenti di pagamento in euro digitale***;	(b) consentire agli utenti dell'euro digitale di disporre e ricevere operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate offline***;
(c) ***gestire i conti di pagamento in*** euro digitale ***dei rispettivi utenti***;	(c) ***fornire e mantenere i dispositivi per l'***euro digitale ***offline e gestirne il ciclo di vita, comprese la distribuzione sicura e gli aggiornamenti del software che controlla l'elemento sicuro***;
(d) effettuare operazioni di conferimento e prelievo di fondi in conformità dell'articolo 13; nonché	(d) effettuare operazioni di conferimento e prelievo di fondi in conformità dell'articolo 13; nonché

(e) fornire ulteriori servizi di pagamento in euro digitale oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale ai sensi dell'allegato II.	(e) fornire ulteriori servizi di pagamento in euro digitale oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale ai sensi dell'allegato II.

Or. en

Emendamento 273

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO I BIS
	Servizi di pagamento in euro digitale online
	I servizi di pagamento in euro digitale online consistono in quanto segue:
	(a) consentire agli utenti dell'euro digitale online di accedere all'euro digitale e di utilizzarlo, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Commissione conformemente all'articolo 16;
	(b) consentire agli utenti dell'euro digitale online di disporre e ricevere operazioni di pagamento in euro digitale e fornire loro strumenti di pagamento in euro digitale;
	(c) gestire i conti di pagamento in euro digitale online dei rispettivi utenti;
	(d) effettuare operazioni di conferimento e prelievo di fondi in conformità dell'articolo 13; nonché
	(e) fornire ulteriori servizi di pagamento in euro digitale online oltre ai servizi di pagamento di base in euro digitale ai sensi dell'allegato II bis.

Or. en

Emendamento 274

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Allegato II	Allegato II
Servizi di pagamento di base in euro digitale	Servizi di pagamento di base in euro digitale ***offline***
I servizi di pagamento di base in euro digitale per le persone fisiche consistono nelle attività seguenti:	I servizi di pagamento di base in euro digitale ***offline*** per le persone fisiche consistono nelle attività seguenti:
(a) apertura, tenuta e chiusura di un conto di pagamento in euro digitale;	
	(a bis) prestazione di servizi front-end attraverso un'interfaccia della BCE;
	(a ter) aggiornamento periodico del software della BCE per i dispositivi per l'euro digitale offline;
(b) consultazione di saldi ***e operazioni***;	(b) consultazione di saldi;
(c) conferimento e prelievo ***(non automatizzati)*** di fondi a/da un conto ***di pagamento*** in euro non digitale;	(c) conferimento e prelievo ***manuali*** di fondi a/da un conto in euro non digitale;
	(c bis) prelievo automatico di fondi e trasferimento a un conto in euro non digitale per esercenti;
	(c ter) conferimento e prelievo di fondi a/da un conto in euro non digitale online;
(d) conferimento e prelievo di fondi da/in contante;	(d) conferimento e prelievo di fondi da/in contante;
(e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale ***attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ad esclusione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, diverse dagli ordini permanenti, nei casi d'uso seguenti***:	(e) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate offline***:
– operazioni di pagamento in euro digitale da persona a persona;	– operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate offline*** da persona a persona;
– operazioni di pagamento in euro digitale nel punto di interazione, compresi	operazioni di pagamento in euro digitale ***effettuate offline*** nel punto di interazione, compresi punti vendita e commercio

punti vendita e commercio elettronico;	elettronico;
– operazioni di pagamento in euro digitale nel punto di interazione, compresi punti vendita e commercio elettronico;	
– operazioni di pagamento in euro digitale da pubblica amministrazione a persona e da persona a pubblica amministrazione;	
(f) operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4; e	
(g) fornitura di almeno uno strumento di pagamento elettronico per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale di cui alla lettera e).	
	(g bis) fornitura e manutenzione dei dispositivi per l'euro digitale offline e gestione del loro ciclo di vita, compresi l'approvvigionamento, la distribuzione sicura e gli aggiornamenti del software che controlla l'elemento sicuro, in conformità degli standard tecnici e di sicurezza stabiliti o certificati dalla Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 275

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ALLEGATO II bis
	Servizi di pagamento di base in euro digitale online
	I servizi di pagamento di base in euro digitale online per le persone fisiche consistono nelle attività seguenti:
	(a) apertura, tenuta e chiusura di un conto di pagamento in euro digitale;
	(b) fornire servizi front-end attraverso un'interfaccia della BCE;
	(c) aggiornamento periodico del software della BCE per gli utenti dell'euro digitale;
	(d) consultazione di saldi e operazioni;
	(e) conferimento e prelievo automatici di fondi dei conti di pagamento in euro digitale online detenuti presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento a/da un conto di pagamento in euro non digitale;
	(f) conferimento e prelievo (non automatizzati) di fondi a/da un conto di pagamento in euro non digitale;
	(g) conferimento e prelievo di fondi a/da un conto in euro non digitale offline;
	(h) conferimento e prelievo di fondi da/in contante;
	(i) disposizione e ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online attraverso uno strumento di pagamento elettronico, ad esclusione delle operazioni di pagamento in euro digitale condizionate, diverse dagli ordini permanenti, nei casi d'uso seguenti:
	– operazioni di pagamento in euro digitale da persona a persona;

	– operazioni di pagamento in euro digitale nel punto di interazione, compresi punti vendita e commercio elettronico;
	(j) operazioni di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 13, paragrafo 4; e
	(k) fornitura di almeno uno strumento di pagamento elettronico per l'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale di cui alla lettera e).

Or. en

Emendamento 276

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 2 – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compreso il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e	iii) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale ***online***, compreso il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; e

Or. en

Emendamento 277

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) identificativo dell'utente, compresi i nominativi dei detentori di dispositivi ***di conservazione locale***; e	i) identificativo dell'utente, compresi i nominativi dei detentori di dispositivi ***per l'euro digitale offline***; e

Or. en

Emendamento 278

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) informazioni sul dispositivo ***di conservazione locale***, compreso l'identificativo del dispositivo.	ii) informazioni sul dispositivo ***per l'euro digitale offline***, compreso l'identificativo del dispositivo.

Or. en

Emendamento 279

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 1 – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compreso il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché	i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale ***online***, compreso il numero unico di conto di pagamento in euro digitale; nonché

Or. en

Emendamento 280

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è limitato ai dati necessari per l'analisi delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline finalizzata a individuare eventuali contraffazioni: informazioni sul dispositivo ***di conservazione locale***, compreso il numero del dispositivo.	3. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), il trattamento è limitato ai dati necessari per l'analisi delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline finalizzata a individuare eventuali contraffazioni: informazioni sul dispositivo per ***l'euro digitale offline***, compreso il numero del dispositivo.

Or. en

Emendamento 281

Proposta di regolamento
Allegato V – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale, compreso l'identificativo unico di conto in euro digitale;	i) informazioni sui conti di pagamento in euro digitale ***online***, compreso l'identificativo unico di conto in euro digitale;

Or. en

MOTIVAZIONE

Il pacchetto sulla moneta unica risponde alla crescente digitalizzazione dell'economia, in un contesto in cui l'accesso al contante, attualmente l'unica forma di moneta unica a disposizione dei cittadini, è in diminuzione. Il relatore sostiene questo pacchetto per garantire che l'euro, in tutte le sue forme, rimanga il fondamento di un'economia europea competitiva, innovativa, aperta e strategicamente autonoma. La moneta unica europea è più di un semplice mezzo di pagamento: rappresenta una pietra angolare dell'autonomia strategica dell'Unione.

Per garantire la continuità dell'accesso alla moneta della banca centrale nell'era digitale, è opportuno introdurre una versione digitale della moneta unica, rafforzando al contempo il diritto dei cittadini dell'UE a utilizzare il contante. L'Europa deve inoltre affrontare il problema della sua eccessiva dipendenza dai fornitori di servizi di pagamento non europei. È necessaria una reale risposta europea nel settore dei pagamenti per rafforzare l'autonomia strategica in un contesto di instabilità geopolitica.

Secondo la visione del relatore, la presente proposta ha lo scopo di definire tale risposta, distinguendo chiaramente tra due forme digitali della moneta unica accessibili ai cittadini e alle imprese.

Da un lato, l'euro digitale offline è concepito come una *versione tokenizzata del contante*, non basata su conti, ma che funziona tramite pagamenti "da dispositivo a dispositivo". Garantisce la tutela della vita privata, la resilienza e l'accessibilità universale anche in caso di guasti alla rete o di crisi. Conservato e trasferito localmente su dispositivi sicuri, preserva il diritto dei cittadini di detenere moneta della banca centrale in tutte le circostanze. In breve: contante digitale**.**

D'altro canto, l'euro digitale online è concepito come un *sistema basato su conti* che richiede un'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale gestita dalla BCE. Per sua stessa natura, la forma online dell'euro digitale comporta rischi di disintermediazione bancaria, perdita di depositi, concorrenza diretta con soluzioni di pagamento private e, in ultima analisi, un impatto negativo sulla capacità di finanziamento delle imprese e delle famiglie europee.

Oggi l'ecosistema dei pagamenti in Europa funziona: i cittadini possono pagare con facilità e il sistema è stabile. Il problema non riguarda la funzionalità, bensì la portata, la diffusione e la dipendenza. Da oltre vent'anni gli europei condividono una moneta unica, ma non un sistema di pagamento paneuropeo proprio. Numerose transazioni continuano a dipendere da fornitori non europei, esponendo l'Europa a rischi tecnologici e geopolitici. Le proposte della Commissione del 2023 miravano a risolvere questa situazione attraverso un euro digitale, ma da allora sono state avanzate iniziative private e le priorità dell'Europa sono cambiate.

Gli emendamenti del relatore offrono una risposta articolata, realistica e aggiornata, proponendo l'istituzione di un euro digitale offline e subordinando al contempo la versione online all'assenza di una *soluzione di pagamento al dettaglio sovrana paneuropea*, che dovrà essere verificata dalla Commissione tramite un test di mercato una volta che la BCE avrà concluso i lavori preparatori sull'euro digitale offline.

Il relatore sottolinea la sua posizione agnostica riguardo all'esito di questo test, dal quale si attende una valutazione obiettiva della capacità del settore privato di operare a livello della zona euro nei pagamenti da persona a persona, nei punti vendita e nel commercio elettronico. È nell'interesse del relatore chiarire che tale valutazione da parte della Commissione non deve ritardare in alcun caso i lavori preparatori della BCE né il processo nel suo complesso.

Questo approccio fornisce una risposta olistica, proporzionata e basata su dati concreti, creando un equilibrio tra stabilità finanziaria e competitività nel sistema dei pagamenti. In questo contesto, l'euro digitale offline rappresenterebbe una risposta europea proporzionata, priva di rischi per la stabilità finanziaria e garante della sovranità dei pagamenti europei, senza pregiudicare la possibilità che il settore privato possa colmare le lacune in termini di dimensioni e dipendenza dell'ecosistema dei pagamenti europeo attraverso l'interoperabilità.

In conclusione, gli emendamenti del relatore relativi all'istituzione dell'euro digitale sono formulati in modo tale da garantire che l'euro digitale offline sia introdotto per rispondere alla sfida della digitalizzazione dell'economia, mentre l'euro digitale online sia subordinato all'assenza di una soluzione di pagamento al dettaglio privata e sovrana paneuropea. Tale condizionalità garantisce che l'euro digitale funga da rete di sicurezza contro la frammentazione del mercato e non diventi un ecosistema di pagamenti parallelo che impedisca alle soluzioni private di raggiungere una dimensione paneuropea o scoraggi l'innovazione continua.

Nulla in questa posizione mette in discussione l'importanza di sviluppare l'uso all'ingrosso dell'euro digitale, che il relatore sostiene con forza come il mezzo più efficace per modernizzare il regolamento interbancario, migliorare l'efficienza transfrontaliera e rafforzare la trasmissione della politica monetaria in tutta la zona euro.

In questa prospettiva il relatore ritiene che questo pacchetto delinei una visione coerente per il futuro della moneta in Europa, fondata su tre pilastri che si rafforzano a vicenda:

- salvaguardare l'universalità del contante e la sua accessibilità;
- introdurre una forma digitale di moneta della banca centrale seguendo un approccio rapido, ma prudente, che fungerà anche da mezzo di pagamento; e
- consentirne la fornitura transfrontaliera in modo da rispettare le competenze e la sovranità degli Stati membri non appartenenti alla zona euro e dei paesi terzi e preservare l'integrità del mercato unico.

Il pacchetto sulla moneta unica delinea una visione di un'Europa adeguata all'era digitale e impegnata a garantire la propria autonomia strategica attraverso l'apertura: l'Europa assume un ruolo guida rafforzando le capacità, la sovranità e la resilienza e non chiudendo i mercati.

Il relatore considera questo pacchetto come una risposta unica e coerente a una duplice sfida: l'eccessiva dipendenza dell'Europa dai fornitori di servizi di pagamento non europei e la necessità di ancorare la sovranità monetaria a un mercato aperto, competitivo e innovativo, in modo da garantire che l'Europa disponga di una propria struttura portante per la resilienza dei pagamenti.

Poiché tale approccio costituisce il fulcro della proposta del relatore, quest'ultimo affronta anche diverse altre questioni relative alle norme, al quadro e agli aspetti operativi della legislazione.

Il relatore chiarisce il quadro in base al quale i prestatori di servizi di pagamento (PSP) stabiliti e controllati nell'Unione possono distribuire l'euro digitale in conformità della direttiva (UE) 2015/2366. I PSP devono offrire servizi di pagamento in euro digitale online e offline ai residenti e alle imprese degli Stati membri della zona euro, nonché a determinati utenti non residenti, a condizioni definite.

All'euro digitale online e offline si applicano norme distinte. Per l'euro digitale online, i PSP devono consentire agli utenti di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, dispositivi offline o contanti, entro limiti basati sulla stabilità finanziaria. Per l'euro digitale offline, i PSP devono fornire funzionalità equivalenti attraverso dispositivi sicuri, consentendo agli utenti e agli esercenti di caricare i saldi o procedere al loro rimborso, in linea con gli obblighi in materia di stabilità e antiriciclaggio.

Gli emendamenti introducono un meccanismo di prelievo di fondi automatico che collega ciascun conto in euro digitale online a un unico conto in euro non digitale designato dall'utente, garantendo il rispetto dei limiti di detenzione e la continuità dei pagamenti. L'euro digitale distribuito dai PSP deve essere convertibile alla pari con altre forme di moneta denominata in euro e gli utenti devono intrattenere un rapporto contrattuale esclusivamente con i PSP e non con la BCE o le banche centrali nazionali. Gli utenti possono detenere uno o più conti online presso lo stesso o diversi PSP e i prestatori devono rendere disponibili gratuitamente al pubblico le informazioni relative alle caratteristiche e alle condizioni.

Il relatore introduce limiti di detenzione specifici per garantire che l'euro digitale funga da mezzo di pagamento e non possa trasformarsi in una riserva di valore. I limiti di detenzione, combinati con meccanismi di conferimento e prelievo di fondi, prevengono un accumulo eccessivo, consentendo al contempo un utilizzo quotidiano senza attriti, salvaguardando il ruolo di intermediazione del settore bancario e la stabilità finanziaria.

La fiducia dipende anche dall'equità. Il relatore stabilisce i principi relativi alle commissioni e alle spese per garantire che i PSP tenuti a distribuire l'euro digitale siano equamente remunerati, senza che gli esercenti siano gravati da commissioni eccessive. Poiché al momento dell'emissione non saranno ancora disponibili informazioni sufficienti sui costi medi unitari o sul volume totale delle operazioni in euro digitale, sarà necessario un periodo di transizione. Durante tale periodo, le commissioni e le spese saranno basate su una clausola di *"non peggioramento"*, che garantirà un elevato grado di proporzionalità applicando criteri comparabili agli attuali mezzi di pagamento a livello granulare.

Inoltre il relatore propone che, se dopo un periodo di transizione di dieci anni si dimostrasse che un modello di indennizzo basato sui costi comporta una riduzione dei costi, una maggiore efficienza e concorrenza nei mercati dei pagamenti e impedisce le sovvenzioni incrociate tra modelli di business degli esercenti o all'interno dell'ecosistema dei pagamenti europeo, la Commissione dovrebbe proporre un nuovo quadro legislativo sulle commissioni e sulle spese per la prestazione di servizi di pagamento in euro digitale.

Il relatore sottolinea inoltre che i cittadini adotteranno l'euro digitale solo se garantirà la tutela della vita privata con la stessa efficacia con cui il contante protegge l'anonimato. I controlli AML/CFT devono essere applicati a livello di utente, senza contrassegnare le singole unità digitali, preservando così la fungibilità e impedendo la programmabilità o la tracciabilità del denaro. La BCE deve inoltre garantire che i livelli di frode e contraffazione rimangano inferiori a quelli di strumenti comparabili. La tutela della vita privata, la sicurezza e la resilienza tecnologica sono quindi requisiti imprescindibili nella progettazione e non caratteristiche opzionali.

Le due proposte di accompagnamento completano tale quadro. Il regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro garantisce l'accettazione universale e l'accesso al contante in proporzione alla domanda dei cittadini, assicurando l'inclusione finanziaria e la resilienza. Il suo coordinamento con il regolamento relativo all'euro digitale è essenziale per evitare qualsiasi percezione di sostituzione. Il regolamento sulla fornitura di servizi in euro digitale negli Stati membri non appartenenti alla zona euro costituisce la dimensione esterna, consentendo ai PSP di tali paesi di offrire servizi in euro digitale a condizioni che rispettino le prerogative nazionali e l'integrità del mercato unico.

In sintesi, la proposta del relatore riconosce che la sovranità tecnologica nei pagamenti non può essere imposta per legge, ma deve derivare dalla concorrenza, dall'innovazione e dalla fiducia. Dando priorità alle infrastrutture private europee, il pacchetto sulla moneta unica salvaguarda sia la stabilità dell'euro che la competitività dell'Europa. Modernizza la moneta unica senza trasformarla in un monopolio pubblico dei pagamenti.